

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE REVISIONE DELL'ASSETTO ORDINAMENTALE, ORGANIZZATIVO E DIDATTICO DEI LICEI AI SENSI DELL'ARTICOLO 64, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il piano programmatico di interventi predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del sopra citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

VISTO l'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, recante norme sulla revisione della disciplina del reclutamento del personale docente;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante disposizioni in merito alla riforma delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 20 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 20 marzo 2003, n. 53;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO l'articolo 1, commi 605, lettera f), e 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, con il quale è stata sancita l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno 10 anni;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;

VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176

VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo alle norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alla professione e al lavoro;

VISTO il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ed in particolare l'articolo 3, comma 4, che ha abrogato il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, recante regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 recante linee guida per la riorganizzazione del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47, relativo alla quota dei curricula rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente il regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione

VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009

VISTO il parere reso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nell'adunanza del 7 ottobre 2009, con il quale il Consiglio medesimo ha condiviso gli aspetti caratterizzanti dei nuovi assetti liceali formulando nel contempo alcune osservazioni relativamente all'introduzione di nuovi insegnamenti ed al potenziamento di altri, ad interventi a sostegno dell'autonomia, alla definizione di modalità di valutazione dei crediti scolastici, all'iscrizione nei percorsi di studio di pratiche laboratoriali centrate sulla flessibilità organizzativa;

CONSIDERATO che, delle osservazioni dal predetto Consiglio, alcune sono state accolte, altre sono state parzialmente accolte compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica, altre ancora saranno oggetto di distinti provvedimenti

SENTITA la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e preso atto che, nella seduta del 29 ottobre 2009, le Regioni hanno espresso parere negativo a maggioranza; le Regioni Veneto, Molise, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, hanno espresso parere favorevole, con la richiesta da parte delle due ultime regioni che “per quanto riguarda il liceo musicale e coreutico sia quantificata a livello regionale la previsione di attivare in prima applicazione a livello nazionale 40 sezioni musicali e 10 coreutiche” e considerato altresì che ANCI, UPI e UNCEM hanno espresso parere favorevole;

RITENUTO che la predetta richiesta delle Regioni Lombardia e Friuli Venezia Giulia può trovare accoglimento grazie al combinato disposto dei commi 6 e 7 dell’articolo 13 del regolamento, in considerazione della specificità del percorso liceale in questione, per il quale è richiesto un attento monitoraggio della fase di avvio e dei limiti di spesa previsti;

ACQUISITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 21 dicembre 2009;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi rispettivamente in data 20 e 27 gennaio 2010;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SULLA proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

E M A N A

il seguente regolamento

ART. 1

(Oggetto)

1. I licei sono disciplinati dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni e dal presente regolamento in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, volto alla razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, tali da conferire efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

ART. 2

(Identità dei licei)

1. I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore e costituiscono parte del sistema dell’istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni. I licei adottano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all’allegato A del suddetto decreto legislativo.
2. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

3. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare. I percorsi realizzano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei di cui all'allegato A al presente regolamento con riferimento ai piani di studio di cui agli allegati B, C, D, E, F e G e agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a).
4. Il primo biennio è finalizzato all'iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale di cui all'articolo 3 nonché all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. Le finalità del primo biennio, volte a garantire il raggiungimento di una soglia equivalente di conoscenze, abilità e competenze al termine dell'obbligo di istruzione nell'intero sistema formativo, nella salvaguardia dell'identità di ogni specifico percorso, sono perseguite anche attraverso la verifica e l'eventuale integrazione delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte al termine del primo ciclo di istruzione, utilizzando le modalità di cui all'articolo 10, comma 4, del presente regolamento.
5. Il secondo biennio è finalizzato all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale.
6. Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente delineato nell'allegato A, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento, di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a), e si consolida il percorso di orientamento agli studi successivi e all'inserimento nel mondo del lavoro di cui al comma 7 del presente articolo.
7. Nell'ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio, anche d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l'accesso ai relativi corsi di studio e per l'inserimento nel mondo del lavoro. L'approfondimento può essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio.

ART. 3

(Articolazione del sistema dei licei)

1. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane.
2. Alla riorganizzazione dei percorsi delle sezioni bilingui, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e a indirizzo sportivo, si provvede con distinto regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni, sulla base dei criteri previsti dal presente regolamento.

ART. 4

(Liceo artistico)

1. Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti.
2. Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
 - a) arti figurative;
 - b) architettura e ambiente;
 - c) design;
 - d) audiovisivo e multimediale;
 - e) grafica;
 - f) scenografia.
3. Gli indirizzi si caratterizzano rispettivamente per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale:
 - a) laboratorio della figurazione, nel quale lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti figurative;
 - b) laboratorio di architettura, nel quale lo studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione specifici dell'architettura e delle problematiche urbanistiche;
 - c) laboratorio del design, articolato nei distinti settori della produzione artistica, nel quale lo studente acquisisce le metodologie proprie della progettazione di oggetti;
 - d) laboratorio audiovisivo e multimediale, nel quale lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, audiovisiva e multimediale;
 - e) laboratorio di grafica, nel quale lo studente acquisisce la padronanza delle metodologie proprie di tale disciplina;
 - f) laboratorio di scenografia, nel quale lo studente acquisisce la padronanza delle metodologie proprie della progettazione scenografica.
4. Le discipline e i laboratori sono organizzati dalle istituzioni scolastiche mediante il piano dell'offerta formativa nel rispetto delle proprie specificità al fine di potenziarne e arricchirne le caratteristiche.
5. L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1122 ore nel primo biennio, corrispondenti a 34 ore medie settimanali; di 759 ore, corrispondenti a 23 ore medie settimanali nel secondo biennio e di 693 ore, corrispondenti a 21 ore medie settimanali nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti di indirizzo è di 396 ore nel secondo biennio, corrispondenti a 12 ore medie settimanali e di 462 ore, corrispondenti a 14 ore medie settimanali nel quinto anno.
6. Il piano degli studi del liceo artistico e dei relativi indirizzi è definito dall'allegato B al presente regolamento.
7. Al fine di corrispondere alle esigenze e alle vocazioni delle realtà territoriali il potenziamento e l'articolazione dell'offerta formativa dei licei artistici possono essere assicurati mediante

specifiche intese con le Regioni, con particolare riferimento alle attività laboratoriali ed alle interazioni con il mondo del lavoro.

ART. 5

(Liceo classico)

1. Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l'acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie.
2. L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 1023 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 31 ore medie settimanali.
3. Il piano degli studi del liceo classico è definito dall'allegato C al presente regolamento.

ART. 6

(Liceo linguistico)

1. Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue oltre l'italiano e per comprendere criticamente l'identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse.
2. Dal primo anno del secondo biennio è impartito l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica, prevista nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l'insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica, compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato e , tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Gli insegnamenti previsti dal presente comma sono attivati nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente.
3. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.
4. Il piano degli studi del liceo linguistico è definito dall'allegato D al presente regolamento.

ART. 7

(Liceo musicale e coreutico)

1. Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità

e a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. L'iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche.
3. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 594 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 18 ore medie settimanali. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni musicale e coreutica, 462 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 14 ore medie settimanali.
4. Il piano degli studi del liceo musicale e coreutico e delle relative sezioni è definito dall'allegato E al presente regolamento.

ART. 8

(Liceo scientifico)

1. Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.
2. Nel rispetto della programmazione regionale dell'offerta formativa, può essere attivata l'opzione 'scienze applicate' che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all'informatica e alle loro applicazioni.
3. L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.
4. Il piano degli studi del liceo scientifico e della relativa opzione 'scienze applicate' è definito dall'allegato F al presente regolamento.

ART. 9

(Liceo delle scienze umane)

1. Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane.

2. Nel rispetto della programmazione regionale dell'offerta formativa, può essere attivata l'opzione economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali.
3. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali e di 990 nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.
4. Il piano degli studi del liceo delle scienze umane e della relativa opzione economico-sociale è definito dall'allegato G al presente regolamento.

ART. 10

(Orario annuale e attività educative e didattiche)

1. I percorsi dei licei sono riordinati secondo i seguenti criteri:
 - a) i risultati di apprendimento sono declinati in conoscenze, abilità e competenze in relazione alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea;
 - b) l'orario annuale, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'accordo che apporta modifiche al concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, è articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e negli insegnamenti eventualmente previsti dal piano dell'offerta formativa di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3. del presente articolo;
 - c) la quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 2, comma 3, come determinata nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, non può essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo nel primo biennio, al 30 per cento nel secondo biennio e al 20 per cento nel quinto anno, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell'ultimo anno di corso nei piani di studio di cui agli allegati B, C, D, E, F e G.
2. Ai fini della realizzazione dei principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e per il conseguimento degli obiettivi formativi di cui al presente regolamento, nell'esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, le istituzioni scolastiche:
 - a) possono costituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla progettazione formativa e alla didattica;
 - b) possono dotarsi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un comitato scientifico composto di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; ai componenti del comitato non spettano compensi a nessun titolo;

- c) possono organizzare, attraverso il piano dell'offerta formativa, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio, attività ed insegnamenti facoltativi coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente previsto per il relativo percorso liceale. La scelta di tali attività e insegnamenti è facoltativa per gli studenti. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti facoltativi prescelti. Le materie facoltative concorrono alla valutazione complessiva. Al fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, gli istituti possono organizzarsi anche in rete e stipulare contratti d'opera con esperti, nei limiti delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica.
3. Le attività e gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze essenziali ed irrinunciabili in rapporto allo specifico percorso liceale. Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente definite annualmente con il decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è previsto un contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale possono essere potenziati gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivati ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio. L'elenco di detti insegnamenti è compreso nell'allegato H al presente regolamento.
 4. Ai fini del conseguimento del successo formativo, le istituzioni scolastiche attivano gli strumenti di autonomia didattica previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
 5. Fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico, nel quinto anno è impartito l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. Tale insegnamento è attivato in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente.
 6. Attraverso apposito decreto emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le linee guida per l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica e gli specifici requisiti richiesti per impartire il predetto insegnamento.
 7. Le attività e gli insegnamenti relativi a 'Cittadinanza e Costituzione', di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, si sviluppano nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e nel monte ore complessivo in esse previsto, con riferimento all'insegnamento di 'Diritto ed economia' o, in mancanza di quest'ultimo, all'insegnamento di 'Storia e Geografia' e 'Storia'.

ART. 11

(Valutazione e titoli finali)

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, dall'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

2. I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato, secondo le vigenti disposizioni sugli esami conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.
3. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali è rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l'eventuale indirizzo, opzione o sezione seguita dallo studente. Il diploma consente l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico. Il diploma è integrato dalla certificazione delle competenze acquisite dallo studente al termine del percorso liceale.

ART. 12

(Monitoraggio e valutazione di sistema)

1. I percorsi dei licei sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI).
2. Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei nonché le indicazioni di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a), sono aggiornati periodicamente in relazione agli sviluppi culturali emergenti nonché alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e dal mondo del lavoro e delle professioni.
3. Il raggiungimento, da parte degli studenti, degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle indicazioni nazionali di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a), è oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Lo stesso Istituto cura la pubblicazione degli esiti della valutazione.
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ogni tre anni presenta al Parlamento un rapporto avente ad oggetto i risultati del monitoraggio e della valutazione.

ART. 13

(Passaggio al nuovo ordinamento)

1. A partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011, gli attuali percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo con le relative sperimentazioni confluiscono nei nuovi percorsi liceali di cui al presente regolamento, secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato I, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione ad esaurimento dei percorsi in atto.
2. Gli istituti d'arte con le relative sperimentazioni confluiscono nei licei di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dal comma 1.
3. I percorsi sperimentali musicali e coreutici autorizzati con decreto ministeriale confluiscono nei nuovi licei musicali e coreutici disciplinati dal presente regolamento a partire dalle prime classi funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011.
4. La corrispondenza dei titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo dell'ordinamento previgente con i titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi liceali

di cui al presente regolamento è individuata nella tabella contenuta nell'allegato L del presente regolamento.

5. In rapporto alla specificità dei percorsi di origine sperimentale effettivamente attuati, le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, possono presentare ai competenti uffici scolastici regionali motivate proposte finalizzate alla individuazione di una confluenza diversa da quella indicata nella tabella di cui al comma 1, purché compresa tra quelle indicate nella tabella medesima. Gli istituti d'arte possono presentare ai competenti uffici scolastici regionali proposte finalizzate alla confluenza negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato. Le proposte di confluenza presentate dalle istituzioni scolastiche statali sono valutate dalle Regioni nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale.
6. Le sezioni di liceo musicale e coreutico sono istituite nel quadro della programmazione della rete scolastica di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. In prima applicazione del presente regolamento, sono istituite sul territorio nazionale non più di quaranta sezioni musicali e di dieci sezioni coreutiche. Alla ripartizione delle sezioni a livello regionale si provvede con riferimento ai criteri fissati in sede di intesa di cui all'articolo 64, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni.
7. Eventuali sezioni aggiuntive di liceo musicale e coreutico possono essere istituite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.
8. L'istituzione di sezioni di liceo musicale è subordinata in prima attuazione alla stipula di apposita convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999 n. 508. La convenzione deve in ogni caso prevedere le modalità di organizzazione e svolgimento della didattica, nonché di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell'allegato E del presente regolamento.
9. Per l'istituzione di sezioni di liceo coreutico è richiesta, in prima attuazione, una specifica convenzione con l'Accademia nazionale di danza.
10. Con successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti:
 - a) le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento con riferimento ai profili di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui al presente regolamento;
 - b) l'articolazione delle cattedre per ciascuno dei percorsi liceali di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, in relazione alle classi di concorso del personale docente;
 - c) gli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione dei percorsi liceali, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione.
11. Il passaggio al nuovo ordinamento è accompagnato da misure nazionali di sistema idonee a sostenere, anche in collaborazione con le associazioni professionali e disciplinari di settore, l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei licei e a informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi.

ART. 14

(Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. All'attuazione del presente regolamento nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole, nel limite massimo di 1254 ore annuali per il liceo artistico e di 1188 per il liceo classico, il liceo linguistico, il liceo musicale e coreutico, il liceo scientifico e il liceo delle scienze umane.

ART. 15

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 23, 25, 26 e 27 con esclusione dei commi 2 e 7 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e relativi allegati.

ART. 16

(Disposizioni finali)

1. All'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente regolamento, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE "REVISIONE DELL'ASSETTO
ORDINAMENTALE, ORGANIZZATIVO E DIDATTICO DEI LICEI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 64, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112,
CONVERTITO DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133".**

(ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)

FORMA DELL'ATTO	Decreto del Presidente della Repubblica
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
RIFERIMENTI NORMATIVI	Articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008
CONTENUTO	Il provvedimento reca la riorganizzazione dei licei statali
IMPLICAZIONI PER IL MIUR	Il provvedimento è di competenza del MIUR
IMPATTO REGOLAMENTAZIONE	Il provvedimento spiega effetti sul personale e studenti dei licei
CLAUSOLE FINANZIARIE	Sono conseguiti i risparmi di spesa previsti dalla Legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) e dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
NOTE	Il regolamento è stato approvato in via preliminare nella seduta del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2009

Il regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112 del 2008, disciplina il riordino delle norme generali dei licei statali a decorrere dalle prime classi funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011, ferma restando la prosecuzione ad esaurimento dei percorsi delle classi successive alle prime.

Il nuovo ordinamento prevede sei licei:

1. Liceo artistico, in cui confluiscono il liceo artistico e tutti gli istituti d'arte esistenti, è articolato in sei indirizzi: **Arti Figurative; Architettura e Ambiente; Design; Audiovisivo Multimediale; Grafica e Scenografia.**
2. Liceo classico, che diversamente dal liceo classico tradizionale potenzia l'asse **matematico-scientifico.**
3. Liceo linguistico, che **sostituisce tutte le sperimentazioni di tipo linguistico.**
4. Liceo musicale e coreutico, articolato in due sezioni: **musicale e coreutica**, che colma la lacuna formativa dovuta al passaggio al settore universitario dei Conservatori e dell'Accademia nazionale di danza, ove confluiscono gli istituti d'arte con le relative sperimentazioni.
5. Liceo scientifico, che potenzia l'area **matematico-scientifica.**
6. Liceo delle scienze umane che **sostituisce l'Istituto Magistrale** e le relative sperimentazioni.

Tra le principali novità si segnala:

- numero contenuto di percorsi e opzioni;
- rafforzare gli insegnamenti di lingua straniera e dell'area **matematico-scientifica**;
- maggiori spazi di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- raccordo con il mondo del lavoro attraverso stage e alternanza scuola-lavoro.

Schema di regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di regolamento in oggetto è emanato, su **proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione**, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, lettera b) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in attuazione del piano programmatico di cui al comma 3 del medesimo articolo.

L’ATTUALE ORDINAMENTO DEI LICEI

Il vigente ordinamento scolastico (art. 191 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) prevede tre tipologie di liceo, liceo classico, liceo scientifico e liceo artistico, cui si aggiunge l’istituto magistrale. Questi ultimi due percorsi, attraverso un anno integrativo, consentono l’accesso a tutti i percorsi di laurea.

Il liceo linguistico attualmente fa parte del sistema delle scuole non statali ed è tuttora regolato dal decreto ministeriale 31 luglio 1973. Le istituzioni scolastiche, sia statali che non statali, hanno tuttavia attivato numerose sperimentazioni di indirizzo linguistico, molte delle quali sono state ricondotte ai modelli proposti dalla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27 e dalla cosiddetta “Commissione Brocca”.

Prima ancora della soppressione del corso di istituto magistrale, a far data dall’anno scolastico 1998-99, per effetto del decreto interministeriale 10 marzo 1997, le istituzioni scolastiche statali e non statali hanno avviato la sperimentazione di numerosi indirizzi “pedagogici”. Negli anni Novanta anche in questo settore hanno dispiegato una forte influenza soprattutto le indicazioni della citata circolare ministeriale e le proposte della “Commissione Brocca” (cui si deve la definizione dell’indirizzo socio-psico-pedagogico).

Risale ad epoca più recente, successiva alla soppressione del corso di istituto magistrale, la sperimentazione, su proposta ministeriale, dell'indirizzo di scienze sociali.

Nel settore musicale e coreutico si ricordano le varie sperimentazioni di liceo musicale attivate presso i conservatori di Milano, Parma e Trento e nel liceo classico "Petrarca" di Arezzo. Selezionate esperienze di liceo coreutico sono presenti tanto nell'istruzione statale quanto in quella non statale. Il settore è tuttavia ancora in attesa di un profondo intervento riformatore, dopo il passaggio dei Conservatori musicali e dell'accademia nazionale di danza nella sfera della istruzione superiore di rango universitario.

Anche il settore dell'istruzione artistica è stato interessato da iniziative sperimentali: due di esse, innovative e largamente diffuse nelle scuole, sono state supportate dal Ministero con il progetto assistito "Leonardo" per il liceo artistico e con il progetto "Michelangelo" per il liceo artistico e per l'istituto d'arte. Il progetto "Michelangelo" propone un modello sperimentale unitario per lo studio delle arti e delle arti applicate.

Il liceo classico e il liceo scientifico, dal canto loro, hanno promosso sperimentazioni autonome di ordinamento e struttura ovvero si sono conformati alle proposte della "Commissione Brocca" o ad altre successive, direttamente collegate alla attribuzione alle scuole della autonomia (per effetto del dPR 8 marzo 1999, n. 275).

Le sperimentazioni si distinguono in due categorie, a seconda che siano nate prima o contestualmente all'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche (d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275). Le sperimentazioni sorte contestualmente alla attribuzione dell'autonomia (cosiddetta "sperimentazione dell'autonomia") si differenziano dalle altre per il fatto che i relativi piani degli studi prevedono una quota oraria riservata all'istituzione scolastica.

Caratteri specifici delle sperimentazioni pre-autonomia sono invece:

- 1) orari di insegnamento settimanali oscillanti tra le 34-35 e più ore;
- 2) elevato numero di discipline (14-15 e anche più);
- 3) enfasi delle specificità disciplinari;
- 4) pervasività delle prescrizioni programmatiche.

L'intensità dei tentativi d'innovazione evidenziati dalle sperimentazioni è dimostrata dalla massiccia diffusione del fenomeno. Nell'anno scolastico 2007-2008, a fronte di cinque indirizzi liceali di "ordinamento" (liceo classico, liceo scientifico, liceo artistico con due sezioni [Architettura e Accademia] e liceo linguistico), si contano 51 progetti assistiti dal Ministero e 396 indirizzi sperimentali, in maggioranza linguistici (10 progetti assistiti e 112 sperimentazioni autonome) e "pedagogici" (4 progetti assistiti e 136 sperimentazioni autonome). Nel computo non sono compresi gli indirizzi sperimentali non ancora pervenuti all'esame di Stato.

In effetti, numerosi licei attuano sperimentazioni "autonome" di solo ordinamento o "non assistite" (dette anche munisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite" (dette anche coordinate). In tale caso, le modifiche apportate incidono sugli orari, sul ruolo e sui programmi delle discipline previste dal piano ordinamentale degli studi (per esempio: prosecuzione dello studio della lingua straniera nel triennio liceale classico, potenziamento orario della matematica e della fisica secondo il Piano Nazionale Informatica (P.N.I.), potenziamento orario della storia dell'arte e delle scienze naturali nei licei classico e scientifico, ecc.). Ciò ha comunque comportato un significativo aumento degli orari di insegnamento nei licei.

Si fa presente, peraltro, che, ai sensi del decreto ministeriale 1° dicembre 1952, il ginnasio liceo classico di ordinamento propone 27 ore settimanali di insegnamento nel primo e nel secondo anno, 28 nel terzo e nel quarto, e 29 nel quinto. Il liceo scientifico propone 25 ore settimanali nel primo anno, 27 nel secondo, 28 nel terzo, 29 nel quarto e 30 nel quinto. Il liceo linguistico di cui al decreto ministeriale 1973 è articolato in 28 ore settimanali obbligatorie per tutti e per ogni anno e 2 ore opzionali obbligatorie nelle classi terza, quarta e quinta. Il liceo artistico si caratterizza invece per l'articolazione quadriennale e lo spessore dell'orario settimanale di insegnamento. Sono infatti previste 39 ore nel primo anno e 40 nel secondo, cui seguono, nella sezione accademia, 43 ore nel terzo e 44 nel quarto, e, nella sezione architettura, 41 ore nel terzo e nel quarto.

Per contro le sperimentazioni hanno comportato l'incremento medio di 5-6 ore degli orari settimanali di insegnamento nei licei classico, scientifico e linguistico. Non fa eccezione il

liceo artistico, cui le sperimentazioni assegnano uno sviluppo quinquennale per un importo orario annuale di 40 ore circa.

In sostanza, a fronte di un ordinamento rimasto sostanzialmente invariato, le sperimentazioni hanno cercato nuove strade, ritenute più aderenti ai mutamenti sociali e culturali, ampliando con tale prospettiva lo spettro disciplinare, oppure si sono incrociate con altri mutamenti negli ordinamenti, ad esempio col processo, tutt'ora in atto e prossimo a compiersi, di riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Inoltre, il percorso liceale è a lungo rimasto ingessato in una sorta di gerarchia, anch'essa fissata dalla norma e frutto dell'antica impostazione gentiliana: al comma 3 dell'articolo 191 del citato testo unico, detta gerarchia è fissata nell'indicazione degli scopi dei vari percorsi dell'istruzione superiore: "Il ginnasio-liceo classico e quello scientifico hanno per fine precipuo quello di preparare agli studi universitari; gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico; il liceo artistico ha per fine quello di impartire l'insegnamento dell'arte, indipendentemente dalle sue applicazioni all'industria; gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale e dei servizi, industriale ed artigiano, agrario e nautico; gli istituti d'arte hanno per fine precipuo quello di addestrare al lavoro ed alla produzione artistica, a seconda delle tradizioni, delle industrie e delle materie proprie del luogo". A ben vedere, l'*incipit* del comma non rappresenta altro che un ampliamento dell'articolo 39 del regio decreto 6 maggio 1923 (legge Gentile): "L'istruzione classica ha per fine di preparare alle università ed agli istituti superiori".

Negli ultimi 10 anni, il legislatore ha impostato tentativi di riforma dei cicli scolastici e dunque anche del secondo ciclo dell'istruzione, tentativi la cui attuazione si è interrotta prima ancora del reale avvio (come nel caso della legge 10 febbraio 2000, n. 30) o ha subito rallentamenti o revisioni anche profonde. Al di là dei diversi approcci e delle diverse prospettive, era ed è viva l'esigenza di un complessivo riordino che portasse a

termine la lunga stagione "sperimentale", dagli esiti vari e complessi, e superasse la gerarchia tra i percorsi del secondo ciclo di istruzione.

Con la legge 28 marzo 2003, n. 53, anche alla luce dei mutamenti intervenuti con la modifica del titolo V della Costituzione e la nuova distribuzione dei poteri in materia di istruzione e formazione tra Stato e Regioni conseguente alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è stata conferita al Governo la delega per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. Il Governo ha esercitato la delega con l'emanazione di appositi decreti legislativi concernenti i diversi settori di intervento, decreti legislativi che, anch'essi, hanno subito nel tempo modifiche, abrogazioni, sospensioni di esecutività.

Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione e formazione è stato emanato il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 che ha inteso rivisitarlo poggiandolo sulle due gambe del sistema dei licei e del sistema di istruzione e formazione professionale, definiti, all'articolo 1 "di pari dignità" e accomunati da un unico "profilo educativo, culturale, professionale" declinato in un apposito allegato. Il sistema dei licei risultava formato dai licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, delle scienze umane (ex magistrale), economico e tecnologico (percorsi, questi ultimi, destinati ad assorbire almeno in parte l'istruzione tecnica e professionale).

Gli ordinamenti previsti nel decreto legislativo n. 226 del 2005 non sono stati ancora sperimentati né, tanto meno, sono entrati in vigore, essendo stato prorogato già dalla precedente legislatura all'anno scolastico 2009 del 2010 l'avvio delle prime classi liceali a seguito dell'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. Il medesimo articolo 13 ha altresì soppresso il liceo economico ed il liceo tecnologico e prospettato il rilancio degli istituti tecnici e professionali che tornano dunque parte dei percorsi ordinamentali, modificando sostanzialmente l'impianto della normativa e novellando l'articolo 1 del decreto legislativo n. 226 del 2005. Oggi *«fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore»*.

Resta peraltro, come conquista acquisita, la pari dignità tra i percorsi del sistema dell'istruzione secondaria superiore (licei, istituti tecnici e istituti professionali) e del sistema dell'istruzione e formazione professionale, in cui si realizza, *"assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

L'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha, infine, confermato l'esigenza di procedere a una definitiva razionalizzare dei percorsi scolastici vigenti nell'ambito di un complessivo processo di revisione e sistematizzazione degli ordinamenti (suffragata dalle testi espresse nel *"Quaderno bianco sulla scuola"*¹) che, per quanto concerne il secondo ciclo, investe anche e contestualmente, attraverso specifici regolamenti, i percorsi degli istituti tecnici e degli istituti professionali, in attuazione della delega che risale appunto ai commi 1 bis e 1 ter del succitato articolo 13. Attraverso l'articolo 37 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, la revisione dell'istruzione secondaria superiore viene definitivamente fissata *"a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010-2011"*.

ASPETTI GENERALI

Il riordino dei licei delineato nell'allegato schema di regolamento si colloca nel solco dei precedenti interventi normativi incardinando la revisione dei percorsi intorno a quattro punti fondamentali:

- riconfermare l'identità e la peculiarità dei licei all'interno del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e di formazione, attraverso la definizione dell'apposito Profilo (allegato A) e delle future *"Indicazioni nazionali riguardanti*

¹ *"Se ricordiamo che, né per l'impegno orario in aula degli studenti, né per la dimensione delle classi, vi è evidenza internazionale che essi contribuiscono al miglioramento delle competenze, siamo con ogni probabilità in presenza di una allocazione inefficiente delle risorse pubbliche. Per l'impegno orario degli studenti, queste osservazioni indicano la necessità di procedere, nel caso delle secondarie superiori, nella direzione già intrapresa di una sua riduzione. Mentre rimane opportuno, specie in un paese come l'Italia, in cui occorre favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro, garantire una buona copertura del tempo pieno nelle scuole primarie, anzi è bene valutare se e come accrescerla".* Quaderno bianco sulla scuola, pp. 48-49.

gli obiettivi specifici di apprendimento declinati secondo conoscenze, abilità e competenze”.

- fare acquisire ai giovani, attraverso l’unitarietà della cultura liceale, declinata nei vari percorsi a seconda delle personali inclinazioni, capacità critica e conoscenza approfondita degli specifici settori disciplinari;
- superare la frammentazione dei percorsi di studio dovuta all’accavallarsi e dal sovrapporsi delle sperimentazioni, delimitando un quadro orario atto all’approfondimento delle discipline e mirato al possesso di una solida cultura comune, costituita da alcuni pilastri (l’italiano, la matematica, le scienze, la filosofia, la storia dell’arte), su cui poggiano le materie più specificamente di indirizzo. Ciò ha consentito di riequilibrare le componenti umanistica e scientifica e di evitare la parcellizzazione delle conoscenze.
- demandare alle istituzioni scolastiche, attraverso il Piano dell’offerta formativa, la ricerca progettuale e l’elaborazione di specifici progetti culturali chiamati a integrare i requisiti e le indicazioni previsti dallo Stato e a declinarli a seconda delle specificità del territorio, delle esperienze svolte e delle eccellenze presenti al loro interno.

Al riguardo si richiamano sinteticamente alcuni gli elementi chiave che caratterizzano il provvedimento:

- numero contenuto di percorsi e opzioni;
- maggiore sostenibilità per gli alunni del carico orario annuale obbligatorio, adattato alle esigenze dei percorsi, che contempla di norma 891 ore per ciascun anno del primo biennio e 990 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno, prolungato a 1023 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno per il liceo classico, al fine di rafforzare gli insegnamenti di lingua straniera e dell’area matematico-scientifica, termine che è incrementato solo in presenza di particolari didattiche laboratoriali proprie dei licei artistico e musicale e coreutico;
- finalizzazione del primo biennio anche all’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 2007 e relativi allegati;

- riferimento a risultati di apprendimento declinati in conoscenze, abilità e competenze, anche in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 su Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF) al fine di facilitare i passaggi tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro e favorire la mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea, da definire con successivo decreto nell'ambito delle Indicazioni nazionali;
- maggiori spazi di autonomia, con aumento delle quote di flessibilità riservate alle istituzioni scolastiche (sino al 30% nel secondo biennio);
- rafforzamento dell'area matematico-scientifica;
- incremento e approfondimento dello studio di almeno una lingua straniera e previsione della possibilità di arricchire l'offerta formativa con attività e insegnamenti di altre lingue straniere;
- la previsione dell'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (fatto salvo il liceo linguistico) in tutti i percorsi;
- proposta di nuovi modelli organizzativi per sostenere il ruolo delle scuole come centri di innovazione e progettazione culturale e didattica: è prevista la possibilità di costituire i dipartimenti per un aggiornamento costante dei percorsi di studio e un comitato scientifico, finalizzato a rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le esigenze del territorio, le istituzioni universitarie e di alta formazione;
- possibilità di raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato e il privato sociale, attraverso la diffusione di stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro;
- possibilità delle istituzioni scolastiche di modellare la propria autonoma proposta culturale attraverso il Piano dell'offerta formativa, l'utilizzo consapevole degli strumenti di autonomia progettuale e didattica fissati dal DPR 275 del 1999, l'attivazione di ulteriori insegnamenti, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e intese con le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori.

PRESENTAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

Rispetto allo schema di Regolamento approvato in prima deliberazione dal Consiglio dei Ministri il 12 giugno 2009, lo schema novellato presenta alcune modifiche conseguenti ai pareri espressi dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, dalla Conferenza Stato-Regioni e Unificata, dal Consiglio di Stato, dalle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Al testo sono state, altresì, apportate alcune modifiche minori di *drafting* legislativo o di mera natura lessicale e stilistica al fine di migliorarne la leggibilità senza alterarne il contenuto.

Nella premessa, anzitutto, è stato aggiunti un riferimento specifico alla legge 2 aprile 2007, n. 40, la cui rilevanza ai fini della revisione dell'assetto liceale è stata sottolineata in premessa alla presente relazione.

Lo schema di regolamento è costituito da 16 articoli, che delineano il quadro di riferimento del riordino, e dai seguenti Allegati, che ne formano parte integrante:

ALLEGATO A: *Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per i licei*

ALLEGATO B: *Piano degli studi del liceo artistico, indirizzi:*

Arti figurative

Architettura e Ambiente

Design

Audiovisivo e multimediale

Grafica

Scenografia

ALLEGATO C: *Piano degli studi del liceo classico*

ALLEGATO D: *Piano degli studi del liceo linguistico*

ALLEGATO E: Piano degli studi del liceo musicale e coreutico, articolato in un'area comune e nelle sezioni musicale e coreutica

ALLEGATO F: Piano degli studi del liceo scientifico e dell'opzione scientifico-tecnologica

ALLEGATO G: Piano degli studi del liceo delle scienze umane e dell'opzione economico sociale

ALLEGATO H: Insegnamenti attivabili sulla base del Piano dell'offerta formativa nei limiti del contingente di organico assegnato all'istituzione scolastica

ALLEGATO I: Tabella di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento precedente nei percorsi liceali del nuovo ordinamento

ALLEGATO L: Tabella di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento precedente con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali del nuovo ordinamento

L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento e stabilisce che i licei sono disciplinati dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 2006 e successive modificazioni e dal presente regolamento, preordinato alla introduzione delle misure di razionalizzazione di cui al comma 4, lettera b) dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'articolo 2 definisce l'identità dei licei, fissandone le finalità e la durata dei percorsi di studio. Il comma 1 individua la collocazione dei licei nel sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni. I licei condividono con gli istituti tecnici e gli istituti professionali il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all'allegato A al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Il comma 2 si sofferma sul profilo culturale comune assicurato allo studente che costituisce l'unitarietà dei percorsi liceali. Il comma 3 stabilisce la durata quinquennale dei licei e la loro articolazione in due bienni e nell'anno finale, nel rispetto delle indicazioni del decreto legislativo n. 226 del 2005. **Il comma 4 è stato ampiamente riformulato - secondo le indicazioni contenute nei pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nonché delle competenti Commissioni parlamentari - per ribadire con maggiore incisività come il primo biennio di ciascun percorso liceale contribuisca,**

pur nella preservata specificità, all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Di conseguenza, sono stati aggiunti due commi successivi per precisare le caratteristiche del secondo biennio (comma 5) e del quinto anno (comma 6) dei percorsi liceali.

Il comma 7 (già comma 5) prevede la stipulazione di intese con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, al fine di stabilire, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari e dell'alta formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori, nonché per l'approfondimento delle competenze, delle conoscenze e delle abilità necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro. Tale approfondimento può essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di stage. Con ciò è sottolineata l'importanza di queste metodologie didattiche per la formazione della cultura liceale, che è aperta agli studi superiori, alle professioni e al mondo del lavoro.

L'articolo 3 definisce l'articolazione del sistema dei licei. È stato soppresso il comma 2 in quanto il suo contenuto è espresso nell'articolo precedente, come rilevato dal Consiglio di Stato. Al comma 2 (già 3) è poi previsto che alla riorganizzazione dei percorsi delle sezioni bilingui, delle sezioni ad opzione internazionale, delle sezioni di liceo classico europeo e di liceo linguistico europeo si provvederà con separato regolamento. **A tale elenco, sulla base del parere della VII Commissione della Camera dei deputati, sono state aggiunte le sezioni a indirizzo sportivo.**

L'articolo 4 definisce il percorso del liceo artistico, individuandone le finalità educativo-formative, gli indirizzi, le attività laboratoriali e l'orario annuale degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e degli insegnamenti obbligatori di indirizzo, con riferimento ai singoli bienni e all'anno finale del corso di studi. Il comma 1 è stato rielaborato in base al parere del Consiglio di Stato che ha chiesto di anteporre il profilo

generale dei percorsi liceali alla definizione delle conoscenze, abilità e competenze strumentali al raggiungimento dei contenuti di tale profilo.

Rispetto al precedente schema di regolamento, mutano i dettati dei commi 2 e 3. Il comma 2 riformula numero e dizione degli indirizzi, accogliendo il parere della VII commissione della Camera dei deputati. Il comma 3 riformula conseguentemente numero, dizioni e caratteristiche dei laboratori. Il nuovo comma 4 precisa - accogliendo il parere di merito della VII Commissione del Senato - che discipline e laboratori sono organizzati dalle scuole nel loro piano dell'offerta formativa in modo da garantire la propria specificità.

Il piano degli studi è fissato nell'Allegato B del provvedimento (comma 6, già comma 5). Al fine di corrispondere alle esigenze e vocazioni delle realtà territoriali il potenziamento e l'articolazione dell'offerta formativa dei licei artistici possono essere assicurati mediante specifiche intese con le Regioni, con particolare riferimento alle attività laboratoriali ed alle interazioni con il mondo del lavoro (comma 6, già comma 5).

L'articolo 5 detta disposizioni analoghe con riferimento ai percorsi del liceo classico, il cui piano di studi è fissato dall'Allegato C. Il comma 1 è stato rielaborato in base al parere del Consiglio di stato che ha chiesto di anteporre il profilo generale dei percorsi liceali alla definizione delle conoscenze, abilità e competenze strumentali al raggiungimento dei contenuti di tale profilo..

L'articolo 6 disciplina i percorsi del liceo linguistico, finalizzati a far acquisire agli studenti le competenze relative a tre lingue e culture straniere; il relativo piano di studi è contenuto nell'Allegato D del provvedimento.

Il comma 1 è stato rielaborato in base al parere del Consiglio di stato che ha chiesto di anteporre il profilo generale dei percorsi liceali alla definizione delle conoscenze, abilità e competenze strumentali al raggiungimento dei contenuti di tale profilo.

L'articolo 7 disciplina i percorsi del liceo musicale e coreutico. Il comma 1 è stato rielaborato in base al parere del Consiglio di stato che ha chiesto di anteporre il profilo generale dei percorsi liceali alla definizione delle conoscenze, abilità e competenze strumentali al raggiungimento dei contenuti di tale profilo. Al comma 2, accogliendo l'osservazione della VII Commissione del Senato, si precisa che l'iscrizione al liceo

musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche, in coerenza con quanto previsto per l'accesso alle sezioni di scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale.

Gli articoli 8 e 9 dettano, rispettivamente, la disciplina dei percorsi del liceo scientifico e del liceo delle scienze umane, nonché delle relative opzioni delle scienze applicate ed economico-sociale, i cui piani di studio sono contenuti nei corrispondenti Allegati F e G. Si fa presente che, seguendo il parere espresso dalla VII Commissione del Senato e dalla VII Commissione della Camera dei deputati, la precedente dizione "scientifico-tecnologico" è stata sostituita con "scienze applicate". Il parere della Camera, infatti, sottolineava che la precedente denominazione dell'opzione era "per molti versi sovrapponibile all'analoga offerta formativa dell'istruzione tecnica". Il parere del Senato, dal canto suo, demandava al Ministero la scelta di una diversa denominazione. Si è scelto dunque di ridefinire l'opzione scientifico-tecnologica, mutandone la denominazione in "scienze applicate", conservandone il carattere indirizzato a un apprendimento pratico delle scienze, sottolineandone i caratteri di licealità che potevano risultare meno definiti dalla precedente denominazione.

Si fa presente altresì che i rispettivi commi 2 degli articoli in argomento sono stati riformulati riconducendo all'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa le proposte delle singole istituzioni scolastiche di attivare le due opzioni suddette, in ottemperanza al parere della VII commissione della Camera dei deputati.

L'articolo 10 disciplina la materia relativa allo svolgimento delle attività educative e didattiche ed ai relativi orari annuali d'insegnamento. Si prevede, in particolare, che l'orario annuale delle lezioni sia articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e insegnamenti aggiuntivi attivabili, in base ai Piani dell'offerta formativa, nei limiti del contingente di organico assegnato annualmente alle istituzioni scolastiche e/o attraverso gli accordi di rete di cui all'art. 7 del dPR n. 275 del 1999. La quota oraria riservata alle singole istituzioni scolastiche, determinata nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo annuale nel primo

biennio, al 30 % nel secondo biennio e al 20 % nell'ultimo anno, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore ad un terzo nel quinquennio. **Rispetto al decreto approvato in prima deliberazione è stato inoltre precisato che "non possono essere soppresse le discipline previste dai piani di studio nell'ultimo anno di corso", in coerenza con le norme che disciplinano l'esame di stato.** Si chiarisce quindi che le attività e gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti garantiscono il conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze essenziali ed irrinunciabili in rapporto allo specifico percorso liceale. La realizzazione dei principi del DPR 275 del 1999 è supportata dalla **possibilità di istituire**, da parte delle istituzioni scolastiche, dipartimenti disciplinari e un comitato scientifico, composto da docenti ed esponenti mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. Entrambi gli organi sono in ogni caso costituiti senza oneri aggiuntivi. **Si sottolinea che, rispetto al regolamento approvato in prima lettura, sono state accolte le osservazioni contenute nei pareri del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, del Consiglio di Stato e della VII Commissione del Senato. Pertanto per le scuole l'istituzione dei dipartimenti disciplinari e del comitato scientifico diventa una facoltà da attuare nell'esercizio della propria autonomia.** Attraverso gli insegnamenti attivabili nei limiti del contingente di organico assegnato alle istituzioni scolastiche è promossa la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio. In particolare, il comma 2, lettera c) stabilisce che le istituzioni scolastiche possono organizzare, attraverso il Piano dell'offerta formativa e nei limiti delle loro proprie disponibilità di bilancio, attività ed insegnamenti facoltativi coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente previsto per il relativo percorso liceale. Il comma 3 stabilisce che le attività e gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze essenziali ed irrinunciabili in rapporto allo specifico percorso liceale. Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente che annualmente vengono definite con il decreto interministeriale, viene previsto uno specifico contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile

attraverso gli accordi di rete previsti dall'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale le istituzioni scolastiche medesime possono potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio. L'elenco di detti insegnamenti è compreso nell'allegato H al presente regolamento. Il comma 5 stabilisce che, fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico, nel quinto anno è previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Il nuovo comma 6, accogliendo le richieste del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione, rinvia a un provvedimento successivo le linee guida relative a predetto insegnamento. Il comma 7 disciplina le modalità per l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" nei vari percorsi liceali.

L'articolo 11 fissa i criteri per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, facendo riferimento, in primo luogo, alle disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 226 del 2005 e all'articolo 2 del decreto legge n. 137 del 2008, convertito dalla legge n. 137 del 2008 e al relativo regolamento attuativo. Il titolo finale rilasciato al superamento dell'esame di Stato assume la dizione di "Diploma liceale" con indicazione della tipologia liceale e l'eventuale indirizzo seguito dallo studente.

L'articolo 12 disciplina il monitoraggio e la valutazione di sistema. Il comma 1 stabilisce che i percorsi liceali sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che allo scopo può avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e dell'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema di Istruzione e Formazione (INVALSI). **Il nuovo testo esclude, sulla base delle obiezioni formulate dal Consiglio di Stato, la costituzione del Comitato previsto dal precedente schema di regolamento.** Il comma 2 detta la disciplina per l'aggiornamento periodico del profilo educativo, culturale e professionale dello studente dei piani di studio, mediante appositi decreto

ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 8 del DPR n. 275 del 1999, mentre al comma 3 si prevede che i risultati di apprendimento degli studenti dei percorsi liceali sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Il comma 4 stabilisce che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ogni tre anni presenta al Parlamento un rapporto avente ad oggetto i risultati del monitoraggio e della valutazione.

L'articolo 13 definisce il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento dei percorsi dei licei. Il comma 1 stabilisce che, **a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011**, i percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo con le relative sperimentazioni confluiscono nei nuovi percorsi liceali, secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato I, ferma restando la prosecuzione ad esaurimento dei percorsi **in atto**. Tale formulazione accoglie la richiesta contenuta nei pareri del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, del Consiglio di Stato, delle competenti commissioni parlamentari del Senato e della Camera dei Deputati e sostituisce quella presente nel regolamento approvato in prima deliberazione dal Consiglio dei Ministri, secondo la quale il passaggio dal nuovo al vecchio ordinamento era previsto a partire dalle prime due classi funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011. È stato di conseguenza riformulato il comma 2 del predetto regolamento, precisando che gli istituti d'arte con le relative sperimentazioni confluiscono nei licei secondo quanto previsto dal novellato comma 1.

Il comma 3 contiene una precisazione che riguarda i percorsi sperimentali musicali e coreutici. Si prevede infatti che tali percorsi sono quelli "autorizzati con decreto ministeriale". Il comma 4 stabilisce che la corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo previsti dall'ordinamento previgente con i titoli di studio in uscita dei nuovi percorsi liceali è individuata nella tabella contenuta nell'Allegato L. Il comma 5 prevede che le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, in relazione alla specificità dei particolari percorsi sperimentali attivati, possono presentare ai competenti uffici scolastici regionali proposte per definire una confluenza dei vecchi titoli con quelli nuovi diversa da quella prevista dalla tabella contenuta all'Allegato L, ferma restando la tipologia dei titoli finali previsti dalla tabella stessa. I commi 6, 7, 8, 9 dettano, in prima

applicazione del regolamento, disposizioni specifiche per l'istituzione e l'organizzazione delle sezioni musicali e coreutiche, valorizzando il possibile interscambio di competenze didattiche tra licei e conservatori. **In particolare, a seguito delle indicazioni contenute nei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sono stati riformulati il comma 8 e il comma 9 (ex 10) ed è stato cancellato il precedente comma 9. Essi prevedono ora che l'istituzione di sezioni di liceo musicale e di sezioni di liceo coreutico siano subordinati, in prima applicazione, alla stipula di apposite convenzioni con i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e con l'Accademia nazionale di danza al fine di garantire elevati livelli di qualità.**

Il comma 10 (ex 11) disciplina le procedure per la definizione delle indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento e per l'articolazione delle classi di concorso e per la definizione degli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione dei percorsi liceali. **Come richiesto dal Consiglio di Stato è stata eliminata l'indicazione "di natura non regolamentare" riferita ai decreti.** Il comma 11 (ex 12), infine, stabilisce che il passaggio al nuovo ordinamento è accompagnato da misure di sistema idonee a sostenere, anche in collaborazione con le associazioni professionali e disciplinari di settore, l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) dei licei e a informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte da compiersi.

L'articolo 14 detta disposizioni specifiche per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per scuole con insegnamento in lingua slovena.

L'articolo 15 contiene la ricognizione delle disposizioni abrogate, con riferimento al decreto legislativo n. 226 del 2005. Rispetto alla precedente formulazione è stato abrogato anche il comma 9 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n.226 in quanto è stata già esercitata la delega ivi prevista.

L'articolo 16 detta le disposizioni finali, stabilendo che all'attuazione del regolamento si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n.133, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; viene infine precisato che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegati

Il profilo di cui all'allegato A è stato rivisto alla luce delle richieste formulate dalle commissioni parlamentari competenti e dalla necessità di adeguarlo ai nuovi quadri orari.

Per quanto riguarda i Piani di studio dei singoli percorsi liceali (allegati B, C, D, E, F e G) sono state introdotte modifiche in accoglimento delle osservazioni e delle proposte avanzate dalle Commissioni parlamentari e dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. In particolare,

1. aumento delle ore dedicate alla lingua e cultura straniera nel liceo classico e nell'opzione economico sociale del liceo delle scienze umane, mentre nel liceo linguistico l'insegnamento della terza lingua straniera è stato previsto sin dal primo biennio;
2. generalizzazione dell'insegnamento delle scienze naturali nel primo biennio di tutti i licei anche nell'ottica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e al fine di facilitare la reversibilità delle scelte degli studenti e di rafforzarne la formazione scientifica; congiuntamente, sono aumentate le ore destinate alle discipline scientifiche;
3. aumento delle ore di matematica nel liceo delle scienze umane (opzione economico-sociale);
4. diminuzione (per rendere possibili le espansioni prima elencate) delle ore complessive di storia e geografia (da 4 a 3) e delle ore di latino nel liceo linguistico e contrazione di un'ora per l'italiano nel liceo classico (si noti che il monte ore per tale disciplina diventa quindi omogeneo in tutti i licei);

5. aumento nelle sezioni coreutiche del liceo musicale e coreutico delle ore di tecniche della danza e di storia della danza, introduzione nelle stesse sezioni di storia della musica e distinzione tra laboratorio coreutico e laboratorio coreografico (nell'ambito dello stesso monte ore già previsto);
6. introduzione dell'insegnamento nel primo biennio e aumento delle ore di scienze umane nel triennio del liceo delle scienze umane e rafforzamento nell'opzione economico e sociale delle ore di diritto ed economia.

L'allegato H è stato arricchito come suggerito dalla VII commissione del Senato

Gli allegati I ed L sono stati modificati per tenere conto delle modifiche apportate.

Schema di regolamento recante

“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” definisce i modelli orari di funzionamento dei licei facenti parte del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Il numero complessivo di alunni iscritti, nell’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado è decrescente dal primo al terzo anno di corso: 552.829 alunni al primo anno, 547.046 al secondo anno e 540.914 al terzo. Tale riduzione eccede quella spiegabile coi soli tassi di ripetenza ed abbandono, per cui si può quindi supporre che la consistenza numerica complessiva degli alunni che transiteranno dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado, nei tre anni scolastici compresi tra il 2009/2010 e il 2011/2012, risulterà in leggero calo.

Nel seguito, a fini prudenziali, si stima che, nel medesimo periodo, la consistenza numerica degli alunni iscritti alla scuola secondaria di secondo grado rimanga, viceversa, costante. Si suppone altresì che la percentuale di alunni che scelgono d’isciversi, all’interno della scuola secondaria di secondo grado, ai licei rimanga costante.

Si suppone inoltre che le famiglie che oggi scelgono d’iscrivere i figli alle classi di liceo “scientifico-tecnologico” presso gli istituti tecnici, sceglieranno in futuro l’istituenda opzione delle scienze applicate del liceo scientifico. Peraltro, tale ipotesi è giustificata dalla considerazione che l’indirizzo “scientifico-tecnologico” porta, oggi, al conseguimento d’un diploma liceale anche in quelle classi di detto indirizzo che sono attivate presso gli istituti tecnici.

Inoltre, si ipotizza che i tassi di ripetenza, dispersione e fuoriuscita dal sistema rimangano costantemente pari agli attuali, per gli anni di corso compresi tra la prima media e il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado.

SITUAZIONE ATTUALE

Le classi funzionanti nell'anno scolastico 2008/2009 presso i licei, gli istituti magistrali e d'arte, si ripartiscono su più modelli orari.

Gli orari settimanali medi corrispondenti alle cattedre attivate in organico di diritto nelle classi funzionanti nell'anno scolastico 2008/2009 si possono raggruppare in funzione dei settori e delle opzioni su cui le classi stesse andranno a confluire, tenendo in questo conto delle sperimentazioni in atto. A tal proposito, poiché il sistema informativo dell'Amministrazione non contiene i dati relativi all'organico di diritto delle cosiddette *maxi* sperimentazioni, si sono utilizzati, per le corrispondenti classi, gli orari previsti dagli ordinamenti.

Con riferimento ai soli docenti laureati, gli orari settimanali medi così computati sono riportati di seguito:

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
Artistico	38.07	38.46	38.75	38.72	37.08
Classico	27.89	28.06	31.23	31.42	32.02
Linguistico	35.98	36.12	36.97	36.91	36.91
Scientifico	27.24	29.02	29.88	30.50	31.25
Scienze umane	34.52	34.54	35.59	35.61	35.60

La tabella non comprende gli orari attuali dei licei musicali e coreutici, non essendo funzionanti classi di tale tipo nell'anno scolastico 2008/2009.

Oltre ai docenti laureati, nei licei, ed in particolare nelle attuali sperimentazioni linguistiche che confluiranno nell'istituendo liceo linguistico, prestano servizio anche insegnanti diplomati tecnico-pratici (ITP), in compresenza all'insegnante laureato del corso teorico..

L'orario settimanale medio, classe per classe, effettuato dagli ITP in compresenza con un insegnante laureato, è il seguente, sempre con riferimento all'anno scolastico 2008/2009:

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
Artistico					
Classico					
Linguistico	1.71	1.87	2.79	2.78	2.79
Scientifico					
Scienze umane					

Le ore di compresenza nelle sperimentazioni linguistiche si riferiscono alle ore settimanali di conversazione con docenti madrelingua previste dall'attuale ordinamento.

L'orario settimanale medio, classe per classe, effettuato dagli ITP che, viceversa, non sono in compresenza con alcun insegnante laureato, è riportato nella tabella successiva.

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
Artistico					
Classico					
Linguistico					
Scientifico	0,12	0,12			
Scienze umane					

Le ore indicate in Tabella 3 nelle prime due classi del liceo scientifico si riferiscono a quattro ore per classe di laboratorio effettuate nelle sezioni di liceo oggi funzionanti caratterizzate da una *maxi-sperimentazione* scientifico-tecnologica.

La tabella successiva riporta, infine, il numero di classi funzionanti nell'anno scolastico 2008/2009, al netto delle classi di liceo scientifico oggi amministrativamente incardinate presso gli istituti tecnici:

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
Artistico	415	446	445	464	323
Classico	1,793	1,908	1,883	1,855	1,827
Linguistico	970	978	916	912	903
Scientifico	4,936	5,197	5,052	4,905	4,701
Scienze umane	1,590	1,656	1,581	1,485	1,429

ORGANIZZAZIONE ORARIA DEI NUOVI PERCORSI E COMPUTO DEI RISPARMI

Il sistema dei licei comprende i percorsi artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane, all'interno dei quali possono ulteriormente essere specificate opzioni.

Al fine di salvaguardare la continuità didattica dei corsi già funzionanti, la riconduzione agli orari d'insegnamento previsti dai quadri orari allegati allo schema di regolamento in esame, sarà effettuata a partire dalle sole classi prime, per arrivare a regime su tutti e cinque gli anni di corso nell'anno scolastico 2014/2015. Anche per le classi del liceo scientifico-tecnologico oggi attivate presso gli istituti tecnici e per le classi degli ex istituti d'arte si prevede il passaggio al nuovo ordinamento, come specificato nella relazione tecnica allo specifico regolamento, a partire dalle classi prime.

L'avvio della riforma nei modi descritti è stato scelto rispetto alle alternative perché l'avvio anticipato di alcuno degli altri anni di corso comporterebbe, senza un adeguato tempo di programmazione, maggiori difficoltà per rispondere alle finalità di riorganizzazione metodologico-didattica degli insegnamenti rispetto alle attuali modalità di gestione.

Per la determinazione degli effetti sui posti e sulla spesa della riconduzione ai nuovi orari settimanali d'insegnamento, si stima anzitutto il numero di classi che saranno attivate nel periodo considerato.

A tal fine, prendendo a base l'anno scolastico 2008/2009, in cui il numero di classi, al netto di quante sono amministrativamente incardinate presso gli istituti tecnici, che confluiranno nei licei sulla base del nuovo ordinamento è pari a 48.570, si tiene conto del fatto che la consistenza numerica delle classi di tutti gli ordini della scuola secondaria di secondo grado diminuirà complessivamente di 2.392 classi, in applicazione dei nuovi limiti per la costituzione delle classi stabiliti con lo schema del regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola".

Tenuto conto che nell'anno scolastico 2008/2009 le classi che confluiranno nei licei, al netto di quelle oggi incardinate presso gli istituti tecnici, sono pari al 41 % di tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado, una quota parte pari al 41 % della diminuzione di 2.392 classi sopra considerata è riferibile ai licei e va dunque a diminuire il numero di classi sulle quali operano le riduzioni di spesa di cui sopra.

In definitiva, assumendo per vere le ipotesi iniziali prospettate nel paragrafo CONSIDERAZIONI PRELIMINARI, si stima che il numero delle classi sarà pari a:

Tab. 5 classi	2009/2010	2010/2011	2011/2012 e seguenti	
Classi a fattori costanti	48,570	48,570	48,570	(a)
Classi che si accorperanno	1,283	1,841	2,392	(b)
di cui dei licei	526	755	981	(c) = 0,41 × (b)
Classi dei licei	48,044	47,815	47,589	(d) = (a) - (c)

Supponendo che la ripartizione percentuale delle classi tra gli anni di corso e gli indirizzi rimanga costantemente pari a quella registrata nel corrente anno scolastico 2008/2009 (v. Tabella 4), si ricava che negli anni scolastici compresi tra il 2010/2011 e il 2014/2015 le classi interessate dalla riforma saranno pari a quanto segue:

Tab. 6 classi	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
2010/2011					
Artistico	404				
Classico	1.750				
Linguistico	955				
Scientifico	4.844				
Scienze umane	1.550				
Musicale	40				
Coreutico	10				
Da tecnici	404				

Tab. 6 classi	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
2011/2012					
Artistico	402	432			
Classico	1.742	1.854			
Linguistico	950	958			
Scientifico	4.821	5.077			
Scienze umane	1.543	1.608			
Musicale	40	40			
Coreutico	10	10			
Da tecnici	402	405			
2012/2013					
Artistico	402	432	431		
Classico	1.742	1.854	1.830		
Linguistico	950	958	897		
Scientifico	4.821	5.077	4.935		
Scienze umane	1.543	1.608	1.534		
Musicale	40	40	40		
Coreutico	10	10	10		
Da tecnici	402	405	385		
2013/2014					
Artistico	402	432	431	450	
Classico	1.742	1.854	1.830	1.803	
Linguistico	950	958	897	894	
Scientifico	4.821	5.077	4.935	4.791	
Scienze umane	1.543	1.608	1.534	1.440	
Musicale	40	40	40	40	
Coreutico	10	10	10	10	
Da tecnici	402	405	385	369	
2014/2015					
Artistico	402	432	431	450	311
Classico	1.742	1.854	1.830	1.803	1.775
Linguistico	950	958	897	894	885
Scientifico	4.821	5.077	4.935	4.791	4.591
Scienze umane	1.543	1.608	1.534	1.440	1.385
Musicale	40	40	40	40	40
Coreutico	10	10	10	10	10
Da tecnici	402	405	385	369	328

Il totale della tabella, escluso l'ultimo rigo, può differire da quello della tabella 5 per arrotondamenti effettuati sui valori presentati nelle singole celle

La Tabella 6 sopra esposta divide le classi che si prevede che vengano complessivamente attivate negli anni scolastici 2009/2010 e seguenti — v. Tabella 5 — tra tutti i settori già previsti in Tabella 4, ai quali s'aggiunge il settore del liceo musicale e coreutico nelle due sezioni musicale e coreutica. In particolare, lo schema di regolamento prevede che vengano costituite *ex novo*, a partire naturalmente dalle sole classi prime, rispettivamente 40 e 10

sezioni delle due citate opzioni. La Tabella 5 è stata predisposta nell'ipotesi che dette 50 complessive classi per anno di corso attirino studenti che altrimenti avrebbero scelto di frequentare il liceo classico, scientifico o delle scienze umane (per 15 classi ciascuno) o artistico (per 5 classi), che dunque avranno un numero di classi inferiore in pari misura.

Infine, la Tabella 6 contiene anche un ultimo rigo denominato "Da tecnici" riferito alle classi di liceo scientifico opzione delle scienze applicate che, sino all'anno scolastico 2008/2009, risultano amministrativamente incardinate presso gli istituti tecnici. Tali classi, in pari numero a quelle corrispondenti segnalate nella relazione tecnica allo schema di regolamento sull'istruzione tecnica, vanno ad aggiungersi a quelle complessivamente previste in Tabella 5. Come previsto nella citata relazione tecnica, si prevede che dette classi transitino al nuovo ordinamento a partire dalle classi prime.

Al fine di poter differenziare i risparmi a seconda che siano dovuti ad ore in meno di insegnanti laureati, ovvero ad ore in meno di ITP, è necessario suddividere le ore settimanali previste dal nuovo ordinamento in funzione del tipo d'insegnante che gestisce il relativo corso:

Tab. 7
nuovi orari doc.
laureati

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
Artistico	34	34	35	35	35
Classico	27	27	31	31	31
Linguistico	24	24	27	27	27
Scientifico	27	27	30	30	30
Scienze umane	27	27	30	30	30
Musicale †	61	61	52	52	52
Coreutico	32	32	32	32	32
Da tecnici	27	27	30	30	30

†vedi nota nel testo, di seguito alla Tabella 9

Tab. 8
nuovi orari ITP
in compresenza

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
Artistico					
Classico					
Linguistico					
Scientifico					
Scienze umane					
Musicale					
Coreutico					
Da tecnici					

Tab. 9
nuovi orari ITP
no compresenza

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
Artistico					
Classico					
Linguistico	3	3	3	3	3
Scientifico					
Scienze umane					
Musicale					
Coreutico					
Da tecnici					

Al riguardo, si nota che il numero d'ore di lezione riportato in Tabella 7 relativo ai licei musicali e coreutici, sezione musicale, è apparentemente superiore a quello previsto nell'allegato allo schema di regolamento che ne riporta i quadri orari. Ciò perché le 32 ore settimanali ivi previste per ciascuno dei cinque anni di corso si riferiscono alle ore di discenza assicurate al singolo alunno. Di queste, tre ore nei primi due anni di corso e due ore negli altri, si riferiscono all'insegnamento di "esecuzione e interpretazione", che è tipicamente impartito dedicando il tempo del docente a due o tre alunni per volta (per una media di 2,5 alunni per ora docente). Nell'ipotesi che ogni classe dell'opzione musicale abbia 27 alunni, se ne ricava che l'orario complessivo settimanale d'insegnamento assicurato alla classe nel suo complesso è pari a $29 + 3 \times 27 / 2,5 = 61,4 \approx 62$ ore in prima e seconda classe, e 52 ore dalla terza classe in poi.

Le Tabelle 8 e 9 mostrano, inoltre, come i nuovi ordinamenti prevedano insegnanti tecnico-pratici solo nel liceo linguistico, peraltro non più in compresenza a differenza di quanto avviene con gli attuali ordinamenti. In tale settore, infatti, l'allegato allo schema di regolamento che riporta i quadri orari prevede che una ora a settimana in ciascuno degli insegnamenti "Lingua e cultura straniera 1", "Lingua e cultura straniera 2" e "Lingua e cultura straniera 3" sia effettuata da un conversatore di madrelingua in assenza del docente titolare. Nell'attuale ordinamento, come già notato in calce alla Tabella 2, i conversatori sono docenti ITP in compresenza all'insegnante titolare.

Di seguito si dà conto della variazione nel numero di ore di docenza conseguente all'introduzione dei nuovi ordinamenti, quale risultato della moltiplicazione della Tabella 6 per la differenza tra le Tabelle 1, 2, 3 e 7, 8, 9 tenendo in questo conto del fatto che il nuovo orario dei licei musicali e coreutici deve essere confrontato con un orario dato dalla media pesata dei vecchi orari dei licei classici (0,3), scientifici (0,3), delle scienze umane (0,3) e artistici (0,1) (numeri preceduti dal segno '+' indicano un incremento nel numero di ore necessarie per assicurare gli insegnamenti e laboratori previsti):

Tab. 10 ore in meno doc. laureati	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015 e seguenti
Artistico	1.642	3.561	5.178	6.850	7.498
Classico	1.558	3.516	3.937	4.694	6.504
Linguistico	11.440	23.000	31.948	40.803	49.571
Scientifico	1.163	11.413	10.821	13.216	18.955
Scienze umane	11.658	23.723	32.299	40.377	48.134
Musicale	+1.252	+2.479	+3.243	+3.998	+4.743
Coreutico	+13	-20	+11	1	14
Da tecnici	-10.908	+21.789	+33.339	+44.409	+54.249
TOTALE	15.288	40.925	47.590	57.534	71.684

Tab. 11 ore in meno ITP in compresenza	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014 e seguenti	2014/2015 e seguenti
Artistico					
Classico					
Linguistico	1.633	3.417	5.921	8.405	10.874
Scientifico					
Scienze umane					
Musicale					
Coreutico					
Da tecnici					
TOTALE	1.633	3.417	5.921	8.405	10.874

Tab. 12 ore in meno ITP no compresenza	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014 e seguenti	2014/2015 e seguenti
Artistico					
Classico					
Linguistico	+2.865	+5.726	+8.418	+11.099	+13.753
Scientifico	581	1.188	1.188	1.188	1.188
Scienze umane					
Musicale					
Coreutico					
Da tecnici					
TOTALE	+2.284	+4.538	+7.230	+9.911	+12.565

Nella scuola secondaria di secondo grado il monte ore necessario per costituire una cattedra completa è di 18 ore settimanali, per cui si prevede la seguente variazione nei posti che si dovranno attivare in organico di diritto:

Tab. 13 posti	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015 e seguenti
posti doc. laureati	849	2.274	2.644	3.196	3.982
posti ITP in compresenza	91	190	329	467	604
posti ITP no compresenza	+127	+252	-402	+551	+698
TOTALE	813	2.212	2.571	3.112	3.888

Per l'analisi degli effetti finanziari, nel seguito ci si limita all'intervallo temporale previsto dal citato art. 64 della legge 133/2008, ovvero agli anni dal 2009 al 2012.

Al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, lo stipendio iniziale d'un insegnante laureato della scuola secondaria di secondo grado, come determinato dal CCNL 2006-2009 primo biennio economico 2006-2007 e successiva sequenza contrattuale dell'8 aprile 2008, è pari a euro 33.001,28 annui, mentre quello d'un insegnante tecnico-pratico è pari ad euro 30.620,92.

Pertanto, si ricava che la riduzione nella spesa di personale conseguente alla riconduzione ai nuovi orari settimanali d'insegnamento sarà pari:

Tab. 14 euro	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
CCNL 06-07 docenti laureati	-	28.018.087	75.044.911	87.255.384
CCNL 06-07 ITP con registro	-	+1.102.353	-1.898.497	+2.235.327
	-	26.915.734	73.146.414	85.020.057

In ragione d'anno finanziario, limitatamente al periodo considerato dal citato art. 64:

Tab. 15 euro	2009	2010	2011	2012
CCNL 06-07 docenti laureati	-	9.339.362	43.693.695	79.115.069
CCNL 06-07 ITP con registro	-	+367.451	-1.367.734	+2.010.774
	-	8.971.911	42.325.961	77.104.295

ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI FACOLTATIVI

L'allegato H allo schema di regolamento prevede la possibilità per le scuole d'attivare insegnamenti facoltativi. Qualora le singole scuole scegliessero d'attivare detti insegnamenti, l'onere finanziario corrispondente graverebbe sui fondi già normalmente utilizzati per finanziare le attività d'insegnamento frontale inserite nel progetto dell'offerta formativa, ovvero i fondi di cui al fondo dell'istituzione scolastica (art. 88 lettera *b*) del CCNL 29 novembre 2007) oppure i fondi resi disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge 440/1997 (miglioramento dell'offerta formativa). Alternativamente, le scuole

potranno anche scegliere di erogare detto insegnamento all'interno della quota di flessibilità riferita al curriculum locale, in tal caso avvalendosi del personale loro attribuito in organico di diritto.

DIPARTIMENTI

I dipartimenti costituiscono articolazione funzionale del collegio dei docenti; pertanto, le ore che i docenti stessi dedicheranno alle attività dei dipartimenti rientrano nelle ore annuali di attività collegiali che ogni docente è tenuto a prestare. Conseguentemente, l'istituzione dei dipartimenti è a titolo non oneroso per la finanza pubblica.

COMITATO SCIENTIFICO

I componenti del comitato scientifico non sono remunerati, come peraltro già avviene per i componenti del consiglio d'istituto. Conseguentemente, la costituzione dei comitati è a titolo non oneroso per la finanza pubblica. Al rimborso delle spese di viaggio si provvederà con gli stanziamenti ordinariamente iscritti nello stato di previsione dell'Amministrazione.

COMITATO NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE LICEALE

La costituzione del comitato nazionale per l'istruzione liceale non comporterà oneri per il bilancio pubblico, poiché per i componenti del medesimo non sono previsti compensi. Al rimborso delle spese di viaggio si provvederà con gli stanziamenti ordinariamente iscritti nello stato di previsione dell'Amministrazione.

ATTIVITÀ FORMATIVE

Tutte le attività formative e d'aggiornamento che saranno necessarie a seguito della messa in vigore del regolamento dell'istruzione liceale nonché dei regolamenti relativi agli altri ordini d'istruzione, saranno inserite in un complessivo piano di formazione, i cui oneri finanziari saranno posti a carico degli stanziamenti ordinariamente iscritti nello stato di previsione dell'Amministrazione. Pertanto, non si prevede alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

SUNTO DELLA VARIAZIONE NEL NUMERO DEI POSTI *FULL TIME EQUIVALENT*

Tab. 16 <i>posti</i>	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015 <i>e seguenti</i>
posti doc. laureati	849	2.274	2.644	3.196	3.982
posti ITP in compresenza	91	190	329	467	604
posti ITP no compresenza	+127	+252	+402	+551	-698
TOTALE	813	2.212	2.571	3.112	3.888

Schema di regolamento recante: *"Norme concernenti il riordino dei licei, ai sensi dell'articolo, 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo**

Il regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 e disciplina il riordino delle norme generali e degli ordinamenti dei licei, che insieme agli istituti tecnici ed agli istituti professionali statali, formano il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione; il riordino decorre dall'anno scolastico 2010/2011, con applicazione graduale, a partire dalle classi prime, per arrivare a regime su tutti e cinque gli anni di corso nell'anno scolastico 2014/2015, in attuazione degli obiettivi fissati dal piano programmatico di interventi previsto al comma 3 del sopra citato articolo 64. La riforma degli ordinamenti dei licei mira ad assicurare allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla società nella realtà contemporanea, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni della società contemporanea, ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono, nonché ad acquisire conoscenze, abilità e competenze generali e specifiche coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. A tale fine vengono introdotti nell'organizzazione e nel funzionamento dei licei interventi e misure volti a razionalizzare, qualificare e dare maggiore flessibilità alle attività educative e agli assetti ordinamentali, garantire efficienza ed efficacia nell'uso delle risorse e realizzare le condizioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi attesi. L'intervento è coerente con il programma del Governo, in quanto è finalizzato al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza del *"Sistema Scuola"*.

2) **Analisi del quadro normativo nazionale**

L'intervento normativo si inserisce nel quadro legislativo delineato dal citato articolo 64 del decreto legge 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla n. 133 del 2008. In particolare il comma 3 dell'articolo 64, prevede la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad una riorganizzazione della rete scolastica e ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, nonché ad una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico, mentre il successivo comma 4 prevede l'adozione di uno o più regolamenti di attuazione del suddetto piano programmatico. Con il provvedimento in esame si dà attuazione ai principi stabiliti nel piano programmatico, con l'adozione di una disciplina regolamentare che riordina le norme generali e gli ordinamenti dei licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane, che, insieme con gli istituti tecnici e gli istituti professionali compongono il sistema del secondo ciclo dell'istruzione.

3) **Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

Con il regolamento si dettano le norme generali e si definiscono i livelli essenziali delle prestazioni in materia di percorsi scolastici liceali e di utilizzazione del personale dei licei stessi. Le disposizioni integrano e modificano le norme vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni dettate con il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni.

4) **Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

Il provvedimento è compatibile con i principi costituzionali sull'istruzione e con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, tenuto conto che

il provvedimento disciplina le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, materie che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

Il provvedimento è coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali, in quanto si limita a disciplinare aspetti rientranti nella competenza legislativa statale. Per quanto riguarda le province autonome di Trento e di Bolzano, il regolamento prevede espressamente che le stesse provvedono alla sua attuazione nell'ambito delle competenze ad esse spettanti, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le norme in esame sono pienamente compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione ed inoltre non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Le materie disciplinate dal provvedimento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione e le finalità perseguite non possono essere ottenute mediante provvedimenti di semplice delegificazione, in quanto, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 64 sopra citato, si rende necessario modificare ed integrare gli ordinamenti scolastici della scuola secondaria di secondo grado disciplinati dalla normativa vigente.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risulta che vi siano giacenti all'esame del Parlamento progetti di legge relativi alla specifica materia del riordino dei percorsi scolastici liceali.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Le disposizioni contenute nel regolamento intervengono in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *n*), della Costituzione; sono quindi coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie. Va peraltro evidenziato che alcune Regioni avevano prodotto ricorso alla Corte Costituzionale avverso il citato articolo 64, deciso poi con sentenza 24 giugno 2009, n. 2009.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni del regolamento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria. Va inoltre evidenziato che la riorganizzazione dei percorsi dei licei è definita tenendo conto della Raccomandazione del Parlamento e dell'Unione europea del 23 aprile 2008, relativa al Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto del regolamento in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari

La normativa recata dal regolamento è compatibile con gli obblighi comunitari, in quanto non contrasta con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dal diritto comunitario a tutti i cittadini europei, soprattutto in materia di libero accesso all'istruzione in Italia per i minori soggetti all'obbligo scolastico presenti sul territorio nazionale, nonché in materia di libera circolazione dei lavoratori e di accesso all'insegnamento in Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria in materia di istruzione prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'unione ai cittadini italiani per quanto riguarda l'accesso all'istruzione e all'insegnamento; le norme contenute nel regolamento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

La varietà e specificità degli interventi normativi previsti dal regolamento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sull'accesso ai servizi scolastici e all'insegnamento in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il provvedimento in esame non contiene nuove definizioni normative.

17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione, in quanto il provvedimento detta una nuova e compiuta disciplina dell'intera materia.

19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo

Il provvedimento all'articolo 15 (*Abrogazioni*) prevede l'abrogazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 23, 25, 26 e 27 con esclusione dei commi 2 e 7 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e relativi allegati.

20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Le norme del regolamento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.

21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe aperte.

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Le norme del regolamento comportano atti attuativi di natura gestionale ed i termini di adozione dei relativi provvedimenti amministrativi possono ritenersi adeguati, essendo finalizzati a produrre effetti in maniera graduale, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011.

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati informativi e statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

Schema di regolamento recante: *“Norme concernenti il riordino dei licei, ai sensi dell’articolo, 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.*

ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 1 - CONTESTO ED OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente

Il sistema dei licei è regolato dal seguente quadro normativo: legge 3 maggio 1999, n. 124 recante *“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”* ed in particolare articolo 11, comma 9; legge 28 marzo 2003, n. 53 recante *“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”*; decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante *“Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”*; decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante *“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo di del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”* ed in particolare articolo 13; legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed in particolare articolo 1, commi 605 e 622; legge 11 gennaio 2007, n. 1 recante *“Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”*; decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 recante *“Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica”*; decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 recante *“Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro”*; decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*; legge 30 ottobre 2008, n. 169 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”.*

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione

Insufficienza degli strumenti culturali e metodologici previsti dagli attuali percorsi dei licei, ai fini della comprensione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla società nella realtà contemporanea; scarsa conoscenza, abilità e competenza, generale e specifica, e competenze non adeguate all’inserimento dello studente nella vita sociale, nel mondo del lavoro e per la prosecuzione degli studi.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo

Necessità di potenziare i percorsi didattici dei licei al fine di approfondire le competenze, le conoscenze e le abilità richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari e dell’alta formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, nonché di approfondire le competenze, le conoscenze e le abilità necessarie per l’inserimento nel tessuto sociale e nel mondo del lavoro.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l’intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento

Obiettivi dell’intervento sono rappresentati dalla costruzione di nuove modalità per l’approfondimento delle competenze, delle conoscenze e delle abilità richieste per la prosecuzione degli studi nei corsi universitari e dell’alta formazione, ai quali si accede al termine dei percorsi liceali, nonché per l’approfondimento delle competenze, delle conoscenze e delle abilità necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro. Il predetto approfondimento può essere realizzato anche

nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di stage formativi. I percorsi dei licei sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può avvalersi anche dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI). Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei nonché le indicazioni di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a) sono aggiornati periodicamente in relazione agli sviluppi culturali emergenti nonché alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e dal mondo del lavoro e delle professioni. Il raggiungimento, da parte degli studenti, degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle indicazioni nazionali di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a) è oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Lo stesso Istituto cura la pubblicazione degli esiti della valutazione. I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni 3 anni dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Destinatari diretti del provvedimento sono il personale dirigente scolastico, il personale docente, ivi compreso il personale docente di sostegno, il personale ATA, nonché gli studenti delle citate scuole. Destinatari del provvedimento sono inoltre i dirigenti degli uffici dell'amministrazione scolastica periferica, in collaborazione e d'intesa con gli Enti locali, cui spetta il compito di coordinare, verificare e monitorare l'attuazione delle norme regolamentari da parte delle istituzioni scolastiche.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Procedure di consultazioni effettuate - Modalità seguite e soggetti consultati

Sui contenuti del provvedimento sono acquisiti i pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 29 ottobre 2009, del Consiglio di Stato reso in data 21 dicembre 2009, il parere della VII^a Commissione Cultura della Camera dei Deputati reso in data 20 gennaio 2010 e della VII^a Commissione Istruzione del Senato della Repubblica reso in data 27 gennaio 2010. Non viene svolta, in quanto non richiesta, una consultazione preventiva con le organizzazioni sindacali di categoria.

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti

La scelta dell'Opzione Zero comporterebbe il permanere delle criticità sopraevidenziate, ed in particolare l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi complessivi fissati dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, con particolare riferimento alla qualificazione della spesa e dei percorsi di studio liceali.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Opzioni alternative di intervento regolatorio

Non si ravvisano opzioni alternative, considerato che l'adozione del regolamento in esame è espressamente prevista dalla norma quale strumento di attuazione di alcune delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal piano straordinario di interventi di cui al più volte citato articolo 64 e si inserisce in un quadro generale e coordinato di interventi regolamentari finalizzati all'attuazione del piano stesso.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti

Come già osservato i percorsi dei licei sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può avvalersi anche dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI). Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei nonché le indicazioni di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a) sono aggiornati periodicamente in relazione agli sviluppi culturali emergenti nonché alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e dal mondo del lavoro e delle professioni. Il raggiungimento, da parte degli studenti, degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle indicazioni nazionali di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a) è oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Lo stesso Istituto cura la pubblicazione degli esiti della valutazione.

I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni 3 anni dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

Non sono previsti specifici obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti; è prevista, come già evidenziato, la presentazione di un rapporto triennale al Parlamento da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate

Non sono state prese in esame altre opzioni, atteso che l'adozione del regolamento in esame è espressamente prevista dalla norma quale strumento di attuazione di alcune delle finalità generali perseguite dal piano straordinario di interventi di cui al più volte citato articolo 64 e si inserisce in una sequenza coordinata di interventi regolamentari di attuazione del piano stesso.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

All'attuazione del regolamento si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all'art. 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento normativo non ha effetti sul libero mercato e non influenza le attività di impresa o il sistema di competitività del Paese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i dirigenti degli uffici periferici dell'amministrazione scolastica, i dirigenti scolastici ed il personale docente e ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche statali.

B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento

Il passaggio al nuovo ordinamento è accompagnato da misure nazionali di sistema idonee a sostenere, anche in collaborazione con le associazioni professionali e disciplinari di settore, l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei licei e a informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi.

C) Strumenti del controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio

I percorsi dei licei sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può avvalersi anche dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI).

I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni 3 anni dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Il provvedimento prevede che i percorsi dei licei formano oggetto di appositi interventi periodici di aggiornamento, in relazione agli sviluppi culturali emergenti nonché alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e dal mondo del lavoro e delle professioni.

Referente AIR

Renato Corosu
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo
Settore Attività del Governo
Tel 06.5849.2961/3329
Fax 06.5849.3958
renato.corosu@istruzione.it

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei...”).

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:

- lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
- la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
- l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte;
- l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
- la pratica dell’argomentazione e del confronto;
- la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;
- l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare.

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree

metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:

1. Area metodologica

- Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l'intero arco della propria vita.
- Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.

2. Area logico-argomentativa

- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.
- Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.
- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.

3. Area linguistica e comunicativa

- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
 - dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;
 - saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
 - curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

- Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
- Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.
- Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.

4. AREA STORICO-UMANISTICA

- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l'essere cittadini.
- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall'antichità sino ai giorni nostri.
- Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l'analisi della società contemporanea.
- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
- Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.
- Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.
- Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi.

Risultati di apprendimento dei distinti percorsi liceali

Liceo artistico

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti” (art. 4 comma 1).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

- conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d'arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
- cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
- conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scoltoresche, architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;
- conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
- conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;

- conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio artistico e architettonico.

Indirizzo Arti figurative

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

- aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva;
- saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, urbano e paesaggistico;
- conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie);
- conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell'arte moderna e contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;
- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica, pittorica e scultorea.

Indirizzo Architettura e ambiente

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

- conoscere gli elementi costitutivi dell'architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle logiche costruttive fondamentali;
- avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo di rappresentazione;
- conoscere la storia dell'architettura, con particolare riferimento all'architettura moderna e alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione;
- avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca;
- acquisire la conoscenza e l'esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale degli elementi dell'architettura;

- saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione grafico-tridimensionale del progetto;
- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma architettonica.

Indirizzo Audiovisivo e multimediale

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

- avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali;
- conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;
- conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità procedurali in funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari;
- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione dell'immagine.

Indirizzo Design

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

- conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma;
- avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali;
- saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità-contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;
- saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del prototipo e del modello tridimensionale;
- conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;
- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma.

Indirizzo Grafica

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

- conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;

- avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione grafica e pubblicitaria;
- conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi;
- saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto-contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale;
- saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica;
- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafico-visiva.

Indirizzo Scenografia

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

- conoscere gli elementi costitutivi dell'allestimento scenico, dello spettacolo, del teatro e del cinema;
- avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della progettazione e della realizzazione scenografica;
- saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto spazio scenico-testo-regia, nelle diverse funzioni relative a beni, servizi e produzione;
- saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto e alla realizzazione degli elementi scenici;
- saper individuare le interazioni tra la scenografia e l'allestimento di spazi finalizzati all'esposizione (culturali, museali, etc);
- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione dello spazio scenico.

Liceo classico

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l'acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di

elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

- aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;
- avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;
- aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;
- saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche all'interno di una dimensione umanistica.

Liceo linguistico

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano e per comprendere criticamente l'identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1)

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

- avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
- avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

- saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse forme testuali;
- riconoscere in un'ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all'altro;
- essere in grado di affrontare in lingua diversa dall'italiano specifici contenuti disciplinari;
- conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e l'analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;
- sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio.

Liceo musicale e coreutico

“Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatto salvo quanto previsto dal comma 2” (art. 7 comma 1).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

per la sezione musicale:

- eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e capacità di autovalutazione;
- partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il gruppo;
- utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un secondo strumento, polifonico ovvero monodico;
- conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale
- usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica;

- conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;
- conoscere lo sviluppo storico della musica d'arte nelle sue linee essenziali, nonché le principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione sia scritta sia orale;
- individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla musica e alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;
- cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca;
- conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale;
- conoscere l'evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali.

per la sezione coreutica:

- eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e capacità di autovalutazione;
- analizzare il movimento e le forme coreutiche nei loro principi costitutivi e padroneggiare la rispettiva terminologia;
- utilizzare a integrazione della tecnica principale, classica ovvero contemporanea, una seconda tecnica, contemporanea ovvero classica;
- saper interagire in modo costruttivo nell'ambito di esecuzioni collettive;
- focalizzare gli elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti e saperne approntare un'analisi strutturale;
- conoscere il profilo storico della danza d'arte, anche nelle sue interazioni con la musica, e utilizzare categorie pertinenti nell'analisi delle differenti espressioni in campo coreutico;
- individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;
- cogliere i valori estetici in opere coreutiche di vario genere ed epoca;
- conoscere e analizzare opere significative del repertorio coreutico.

Liceo scientifico

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere,

assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

- aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
- saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
- comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
- saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi;
- aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;
- essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;
- saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

Opzione Scienze applicate

“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione “scienze applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2),

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

- aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio;
- elaborare l'analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;
- analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
- individuare le caratteristiche e l'apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
- comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
- saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all'analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell'informatica nello sviluppo scientifico;
- saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.

Liceo delle scienze umane

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

- aver acquisito le conoscenze dei principali campi d'indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;
- aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;
- saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;

- saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell'educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
- possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.

Opzione economico-sociale

“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali”(art. 9 comma 2)

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

- conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche;
- comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;
- individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei fenomeni culturali;
- sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici;
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;
- saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;
- avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Allegato H

Insegnamenti attivabili sulla base del Piano dell'Offerta Formativa
nei limiti del contingente di organico assegnato all'istituzione scolastica

- Approfondimenti nelle discipline obbligatorie
- Ove non previsti tra le Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti nelle singole classi (articolo 10 comma 3)
- Antropologia
 - Biologia
 - Conversazione con docente di madrelingua
 - Chimica
 - Diritto
 - Diritto ed economia politica
 - Discipline artistiche
 - Discipline audiovisive
 - Economia aziendale
 - Economia politica
 - Geografia
 - Informatica
 - Laboratori artistici
 - Laboratorio di Chimica e Fisica
 - Legislazione sociale
 - Lingua e cultura greca
 - Lingua e cultura latina
 - Lingua e cultura straniera 2 o 3
 - Musica
 - Pedagogia
 - Psicologia
 - Scienze della Terra
 - Scienze sociali e metodologia della ricerca
 - Scienze umane
 - Sociologia
 - Statistica
 - Storia dell'arte
 - Storia della Danza
 - Storia della Musica
 - Storia del Teatro
 - Strumento musicale
 - Tecniche della Danza
 - Tecnologia e disegno
 - Tecnologie musicali
 - Teoria e tecnica della comunicazione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato I

TABELLA DI CONFLUENZA DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE PREVISTI DALL'ORDINAMENTO
PREVIGENTE NEI PERCORSI LICEALI DEL NUOVO ORDINAMENTO

<p align="center">DIPLOMI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE</p>	<p align="center">DIPLOMI DI LICEO</p>
<p>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO - LICEO ARTISTICO - SEZIONE 1 - ACCADEMIA</p> <p>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO - PROGETTO MICHELANGELO INDIRIZZI:</p> <p>PITTURA E DECORAZIONE PITTORICA</p> <p>SCULTURA E DECORAZIONE PLASTICA</p> <p>RILIEVO E CATALOGAZIONE</p> <p>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO - PROGETTO LEONARDO INDIRIZZI:</p> <p>CATALOGAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI</p> <p>FIGURATIVO</p> <p>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO -LICEO D'ARTE (BROCCA) INDIRIZZO:</p> <p>BENI CULTURALI E DELLA CONSERVAZIONE</p>	<p align="center">DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO INDIRIZZO: ARTI FIGURATIVE</p>

D'ARTE (BROCCA)

INDIRIZZO:

BENI CULTURALI E DELLA CONSERVAZIONE

**DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO – ARTE
APPL.**

SEZIONI:

ARTI GRAFICHE

ARTE DELLA STAMPA

DECORAZIONE PITTORICA

DECORAZIONE PLASTICA

ARTE DEL MOSAICO

ARTE DELL'ALABASTRO

ARTE DELLE PIETRE DURE

DECORAZIONE PLASTICA ARREDO CHIESA

DECORAZIONE PITTORICA ARREDO CHIESA

**DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO – ARTE
APPL. - PROGETTO MICHELANGELO**

INDIRIZZI:

ARTE E RESTAURO DELLE OPERE PITTORICHE

ARTE E RESTAURO DELLE OPERE LAPIDEE

ARTE E RESTAURO DEL MOSAICO

ARTE E REST. DELL'ALABASTRO

**DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO - LICEO
ARTISTICO - SEZIONE II – ARCHITETTURA**

**DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO – ARTE
APPL.**

SEZIONI:

DISEGNATORI DI ARCHITETTURA

DISEGNATORI DI ARCHITETTURA E

ARREDAMENTO

ARCHITETTURA E ARREDO CHIESA

**DIPLOMA
DI LICEO ARTISTICO**

INDIRIZZO:
ARTI FIGURATIVE

**DIPLOMA
DI LICEO ARTISTICO**

INDIRIZZO:
ARCHITETTURA E AMBIENTE

<p>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO - ARTE APPL. - PROGETTO MICHELANGELO</p> <p>INDIRIZZI:</p> <p>ARCHITETTURA E ARREDO</p> <p>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO - LICEO D'ARTE (BROCCA)</p> <p>INDIRIZZO:</p> <p>COMPOSIZIONE E PROGETTAZIONE</p>	
<p>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO - LICEO D'ARTE (BROCCA)</p> <p>INDIRIZZO:</p> <p>COMPOSIZIONE E PROGETTAZIONE</p> <p>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO – ARTE APPL.</p> <p>SEZIONI:</p> <p>DISEGNATORI DI ARCHITETTURA E ARREDAMENTO</p> <p>ARREDAMENTO</p> <p>ARTE DEL MOBILE</p> <p>ARTE DELLA CERAMICA</p> <p>TECNOLOGIA CERAMICA</p> <p>OREFICERIA</p> <p>ARTE DEI METALLI E OREFICERIA</p> <p>MODA E COSTUME</p> <p>ARTE DEI METALLI</p> <p>ARTE DEL CORALLO</p> <p>ARTE DEL LEGNO</p> <p>ARTE DEL TESSUTO</p> <p>ARTE DEL VETRO</p>	<p>DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO INDIRIZZO: DESIGN</p>

<p>ARTE DELLA PORCELLANA</p> <p>ARTE DEL METALLO E ARCHITETTURA E ARREDO CHIESA</p> <p>OREFICERIA ARREDO CHIESA</p> <p>ARTE DEL TESSUTO, DECORAZIONE E ARREDO DELLA CHIESA</p> <p>ARTE DEL MERLETTO E DEL RICAMO</p> <p>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO - ARTE APPL. - PROGETTO MICHELANGELO</p> <p>INDIRIZZI:</p> <p>ARCHITETTURA E ARREDO</p> <p>DISEGNO INDUSTRIALE</p> <p>MODA E COSTUME</p> <p>ARTE E RESTAURO DELLA CERAMICA</p> <p>ARTE E RESTAURO DELL'ORO E METALLI PREZIOSI</p> <p>ARTE E RESTAURO DEI METALLI</p> <p>ARTE E RESTAURO DEL CORALLO</p> <p>ARTE E RESTAURO DELLE OPERE LIGNEE</p> <p>ARTE E RESTAURO DEL TESSUTO E DEL RICAMO</p> <p>ARTE E RESTAURO DEL VETRO</p> <p>ARTE E RESTAURO DEL LIBRO</p> <p>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO - PROGETTO LEONARDO</p> <p>INDIRIZZO:</p> <p>ARCHITETTURA E DESIGN</p>	<p style="text-align: center;">DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO INDIRIZZO: DESIGN</p>
<p>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO - ARTE APPL.</p>	<p style="text-align: center;">DIPLOMA</p>

<p>SEZIONI: ARTE PUBBLICITARIA</p> <p>ARTE DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA E FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA ARTISTICA</p> <p>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO - PROGETTO LEONARDO INDIRIZZO:</p> <p>GRAFICO VISIVO</p> <p>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO – ARTE APPL. - PROGETTO MICHELANGELO INDIRIZZO:</p> <p>GRAFICA</p> <p>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO -LICEO D'ARTE (BROCCA) INDIRIZZO:</p> <p>ARTI E COMUNICAZIONE VISIVA</p>	<p>DI LICEO ARTISTICO INDIRIZZO: GRAFICA</p>
<p>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO – ARTE APPL.</p> <p>SEZIONI: SCENOTECNICA</p>	<p>DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO INDIRIZZO: SCENOGRAFIA</p>
<p>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO – ARTE APPL.</p> <p>SEZIONI: DISEGNO ANIMATO</p> <p>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO - ARTE APPL. - PROGETTO MICHELANGELO INDIRIZZO:</p> <p>IMMAGINE FOTOGRAFICA, FILMICA, TELEVISIVA</p>	<p>DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO INDIRIZZO: AUDIOVISIVO MULTIMEDIA</p>

N.B. Gli indirizzi maxisperimentali autonomi confluiranno in uno dei sei indirizzi del nuovo ordinamento in coerenza con i piani di studio degli specifici percorsi seguiti.

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO CLASSICO	DIPLOMA DI LICEO CLASSICO
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO LINGUISTICO	DIPLOMA DI LICEO LINGUISTICO
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO – SPERIM. MUSICALE E/O COREUTICA	DIPLOMA DI LICEO MUSICALE E COREUTICO – SEZ. MUSICALE O COREUTICA
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO SCIENTIFICO	DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO eventualmente con opzione scienze applicate
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO MAGISTRALE - QUINQUENNALE	DIPLOMA DI LICEO DELLE SCIENZE UMANE eventualmente con opzione economico-sociale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato L

TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI TITOLI DI STUDIO IN USCITA DAI PERCORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELL'ORDINAMENTO PREVIGENTE CON I TITOLI DI STUDIO IN USCITA DAI PERCORSI LICEALI DEL NUOVO ORDINAMENTO

<p>DIPLOMI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE</p>	<p>DIPLOMI DI LICEO</p>
<p>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO - LICEO ARTISTICO - SEZIONE I – ACCADEMIA</p> <p>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO - PROGETTO MICHELANGELO – INDIRIZZI:</p> <p>PITTURA E DECORAZIONE PITTORICA</p> <p>SCULTURA E DECORAZIONE PLASTICA</p> <p><i>RILIEVO E CATALOGAZIONE</i></p> <p>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO - <i>PROGETTO LEONARDO</i></p> <p>INDIRIZZI:</p> <p>CATALOGAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI</p> <p>FIGURATIVO</p> <p>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO -LICEO D'ARTE (BROCCA)</p> <p>INDIRIZZI:</p> <p>BENI CULTURALI E DELLA CONSERVAZIONE</p>	<p>DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO INDIRIZZO: ARTI FIGURATIVE</p>

**DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO – ARTE
APPL.**

SEZIONI:

ARTE DELLA STAMPA

DECORAZIONE PITTORICA

DECORAZIONE PLASTICA

ARTE DEL MOSAICO

ARTE DELL'ALABASTRO

ARTE DELLE PIETRE DURE

DECORAZIONE PLASTICA ARREDO CHIESA

DECORAZIONE PITTORICA ARREDO CHIESA

**DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO – ARTE
APPL. - PROGETTO MICHELANGELO**
INDIRIZZI:

ARTE E RESTAURO DELLE OPERE
PITTORICHE

ARTE E RESTAURO DELLE OPERE LAPIDEE

ARTE E RESTAURO DEL MOSAICO

ARTE E RESTAURO DELL'ALABASTRO

***DIPLOMA
DI LICEO ARTISTICO***
INDIRIZZO:
ARTI FIGURATIVE

**DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO – LICEO
ARTISTICO - SEZIONE II – ARCHITETTURA**

**DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO – ARTE
APPL.**
SEZIONI:

DISEGNATORI DI ARCHITETTURA

DISEGNATORI DI ARCHITETTURA E
ARREDAMENTO

ARREDAMENTO

***DIPLOMA
DI LICEO ARTISTICO***
INDIRIZZO:
ARCHITETTURA E AMBIENTE

<p>ARCHITETTURA E ARREDO CHIESA</p> <p>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO - <i>PROGETTO LEONARDO</i> INDIRIZZO:</p> <p>ARCHITETTURA E DESIGN</p> <p>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO - PROGETTO MICHELANGELO INDIRIZZO:</p> <p>ARCHITETTURA E ARREDO</p> <p>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO - LICEO D'ARTE (BROCCA) INDIRIZZO:</p> <p>COMPOSIZIONE E PROGETTAZIONE</p>	<p><i>DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO INDIRIZZO:</i></p> <p>ARCHITETTURA E AMBIENTE</p>
<p>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO - ARTE APPL.</p> <p>SEZIONI:</p> <p>ARTE DEL MOBILE</p> <p>ARTE DELLA CERAMICA</p> <p>TECNOLOGIA CERAMICA</p> <p>OREFICERIA</p> <p><i>ARTE DEI METALLI E OREFICERIA</i></p> <p><i>MODA E COSTUME</i></p> <p>ARTE DEI METALLI</p> <p>ARTE DEL CORALLO</p> <p>ARTE DEL LEGNO</p> <p>ARTE DEL TESSUTO</p> <p>ARTE DEL VETRO</p> <p>ARTE DELLA PORCELLANA</p>	<p><i>DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO INDIRIZZO: DESIGN</i></p>

**ARTE DEL METALLO E OREFICERIA ARREDO
CHIESA**

**ARTE DEL TESSUTO, DECORAZIONE E
ARREDO DELLA CHIESA**

ARTE DEL MERLETTO E DEL RICAMO

**DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO -
ARTE APPL. - PROGETTO MICHELANGELO**

INDIRIZZI:

DISEGNO INDUSTRIALE

MODA E COSTUME

ARTE E RESTAURO DELLA CERAMICA

**ARTE E RESTAURO DELL'ORO E METALLI
PREZIOSI**

ARTE E RESTAURO DEI METALLI

ARTE E RESTAURO DEL CORALLO

ARTE E RESTAURO DELLE OPERE LIGNEE

**ARTE E RESTAURO DEL TESSUTO E DEL
RICAMO**

ARTE E RESTAURO DEL VETRO

ARTE E RESTAURO DEL LIBRO

***DIPLOMA
DI LICEO ARTISTICO
INDIRIZZO:
DESIGN***

**DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO – ARTE
APPL.**

SEZIONI:

DISEGNO ANIMATO

**DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO -
ARTE APPL. - PROGETTO MICHELANGELO**

INDIRIZZO:

**IMMAGINE FOTOGRAFICA, FILMICA,
TELEVISIVA**

***DIPLOMA
DI LICEO ARTISTICO
INDIRIZZO:
AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE***

<p>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO - ARTE APPL. - PROGETTO MICHELANGELO</p> <p>INDIRIZZO: GRAFICA</p> <p>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO - PROGETTO LEONARDO</p> <p>INDIRIZZO: GRAFICO VISIVO</p> <p>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO - LICEO D'ARTE (BROCCA)</p> <p>INDIRIZZO: ARTI E COMUNICAZIONE VISIVA</p> <p>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO - ARTE APPL.</p> <p>SEZIONI: ARTI GRAFICHE ARTE PUBBLICITARIA ARTE DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA E FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA ARTISTICA</p>	<p><i>DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO</i> INDIRIZZO: GRAFICA</p>
<p>ARTI E COMUNICAZIONE VISIVA</p> <p>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO - ARTE APPL.</p> <p>SEZIONI: SCENOTECNICA</p>	<p><i>DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO</i> INDIRIZZO: SCENOGRAFIA</p>

N.B.: I titoli conseguiti a seguito di un percorso maxisperimentale corrispondono ad uno dei diplomi del vecchio ordinamento e pertanto ne seguono la corrispondenza.

<p>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO CLASSICO</p>	<p>DIPLOMA DI LICEO CLASSICO</p>
<p>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO LINGUISTICO</p>	<p>DIPLOMA DI LICEO LINGUISTICO</p>

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO ARTISTICO – SPERIM. MUSICALE E/O COREUTICA	DIPLOMA DI LICEO MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE O COREUTICA
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO SCIENTIFICO	DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO eventualmente con opzione scienze applicate
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO MAGISTRALE - QUINQUENNALE	DIPLOMA DI LICEO DELLE SCIENZE UMANE eventualmente con opzione economico-sociale



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 21 dicembre 2009

NUMERO AFFARE 04596/2009

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. Prot/A00/UffLeg/4789 del 16 novembre 2009, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine allo schema di regolamento in oggetto;

Vista la relazione trasmessa con nota prot. A00/UffLeg/5339 del 15 dicembre 2009, con la quale il Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca ha risposto al parere interlocutorio del Consiglio di Stato.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Francesco Bellomo.

PREMESSO:

Con nota del 16 novembre 2009 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca chiede al Consiglio di Stato il parere di cui all'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sullo schema di regolamento, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

L'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, concernente disposizioni in materia di organizzazione scolastica, al comma 3, stabilisce che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, deve predisporre un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed

efficienza al sistema scolastico.

Per l'attuazione di detto piano programmatico il successivo comma 4 prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotti uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, di revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico.

Con lo schema di regolamento in esame sono introdotte norme generali relative all'ordinamento organizzativo e didattico dei licei.

Lo schema è composto dal preambolo, da sedici articoli e dagli allegati.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento e stabilisce che i licei sono disciplinati dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 2006 e successive modificazioni e dal regolamento, preordinato alla introduzione delle misure di razionalizzazione di cui al comma 4, lettera b) dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'articolo 2 definisce l'identità dei licei, fissandone le finalità e la durata dei percorsi di studio. Il comma 1 individua la collocazione dei licei nel sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni. Il comma 2 si sofferma sul profilo culturale comune assicurato allo studente che costituisce l'unitarietà dei percorsi liceali.

Il comma 3 stabilisce la durata quinquennale dei licei e la loro articolazione in due bienni e nell'anno terminale, nel rispetto delle indicazioni del decreto legislativo n. 226 del 2005. Il comma 4 ribadisce che il primo biennio è finalizzato anche all'assolvimento dell'obbligo scolastico, mentre il comma 5 prevede la stipulazione di intese con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, al fine di orientare le scelte successive dello studente.

L'articolo 3 definisce l'articolazione del sistema dei licei e fissa il profilo educativo, culturale e professionale dello studente al termine dei corsi di studio quale previsto dall'Allegato A. Viene inoltre previsto che alla riorganizzazione delle sezioni bilingui, delle sezioni ad opzione internazionale, delle sezioni di liceo classico europeo e di liceo linguistico europeo si provvederà con separato regolamento.

L'articolo 4 definisce il percorso del liceo artistico, individuandone le finalità educativo-formative, gli indirizzi, le attività laboratoriali e l'orario annuale degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e degli insegnamenti obbligatori di indirizzo, con riferimento ai singoli bienni e all'anno finale del corso di studi. Il piano degli studi è fissato nell'Allegato B del provvedimento. Al fine di corrispondere alle esigenze e vocazioni delle realtà territoriali il potenziamento e l'articolazione dell'offerta formativa dei licei artistici possono essere

assicurati mediante specifiche intese con le Regioni, con particolare riferimento alle attività laboratoriali ed alle interazioni con il mondo del lavoro.

L'articolo 5 detta disposizioni analoghe con riferimento ai percorsi del liceo classico, il cui piano di studi è fissato dall'Allegato C.

L'articolo 6 disciplina i percorsi del liceo linguistico, finalizzati a far acquisire agli studenti le competenze relative a tre lingue e culture straniere; il relativo piano di studi è contenuto nell'Allegato D del provvedimento.

L'articolo 7 detta le norme specifiche per i percorsi del liceo musicale e coreutico, articolato nelle relative due distinte sezioni, il cui piano di studi è fissato nell'Allegato E.

Gli articoli 8 e 9 dettano, rispettivamente, la disciplina dei percorsi del liceo scientifico e del liceo delle scienze umane, nonché delle relative opzioni scientifico-tecnologica ed economico-sociale, i cui piani di studio sono contenuti nei corrispondenti Allegati F e G.

L'articolo 10 disciplina la materia relativa allo svolgimento delle attività educative e didattiche ed ai relativi orari annuali d'insegnamento.

L'articolo 11 fissa i criteri per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, facendo riferimento, in primo luogo, alle disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 226 del 2005 e all'articolo 2 del decreto legge n. 137 del 2008, convertito dalla legge n. 137 del 2008, e al relativo regolamento attuativo. Il titolo finale rilasciato al

superamento dell'esame di Stato assume la dizione di "Diploma liceale" con indicazione della tipologia liceale e l'eventuale indirizzo seguito dallo studente.

L'articolo 12 disciplina il monitoraggio e la valutazione di sistema.

L'articolo 13 definisce il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento dei percorsi dei licei.

L'articolo 14 detta disposizioni specifiche per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per scuole con insegnamento in lingua slovena.

L'articolo 15 contiene la ricognizione delle disposizioni abrogate, con riferimento al decreto legislativo n. 226 del 2005.

L'articolo 16 detta le disposizioni finali, stabilendo che all'attuazione del regolamento si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Gli allegati sono i seguenti:

Allegato A: Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per i licei

Allegato B: Piano degli studi del liceo artistico, indirizzi:

B1 - Architettura, Design, Ambiente

B2 - Audiovisivo, Multimedia, Scenografia

Allegato C: Piano degli studi del liceo classico

Allegato D: Piano degli studi del liceo linguistico

Allegato E: Piano degli studi del liceo musicale e coreutico, articolato in un'area comune e nelle sezioni musicale e coreutica

Allegato F: Piano degli studi del liceo scientifico e dell'opzione scientifico-tecnologica

Allegato G: Piano degli studi del liceo delle scienze umane e dell'opzione economico sociale

Allegato H: Insegnamenti attivabili sulla base del Piano dell'offerta formativa nei limiti del contingente di organico assegnato all'istituzione scolastica

Allegato I: Tabella di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento precedente nei percorsi liceali del nuovo ordinamento

Allegato L: Tabella di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento precedente con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali del nuovo ordinamento.

CONSIDERATO:

1. L'atto normativo in esame ha natura di regolamento delegato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ("Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri").

Esso si inserisce nel quadro degli interventi urgenti predisposti dal Governo con il d.l. n. 112 del 2008 per lo sviluppo economico; la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza

pubblica e la perequazione tributaria, ed appare specificamente preordinato al contenimento della spesa per il pubblico impiego (tanto da figurare all'inizio del capo II, così intitolato), oltre che ad una più generale implementazione nell'organizzazione scolastica dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, che permeano il moderno volto del sistema amministrativo.

Trattandosi di un regolamento delegato, può essere adottato per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

La materia oggetto del presente regolamento non è sottoposta a riserva di legge assoluta (arg. ex art. 33, comma 2 Cost. : "La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi") e rientra anche nell'organizzazione amministrativa, che è terreno di elezione per l'uso della potestà regolamentare, anche delegificante, come dimostrato dallo stesso articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al comma 4-bis. Sotto tale profilo la previsione di un regolamento delegato risulta coerente con la riserva relativa di legge fissata dall'articolo 97, comma 1 della Costituzione, come attuata dall'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che demanda alla legge la sola fissazione

dei principi generali sull'organizzazione amministrativa.

Il regolamento soddisfa anche il principio di legalità sostanziale, per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo l'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 fissa, per la revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, una pluralità di criteri, i quali formano un contesto unitario e si integrano reciprocamente. Per quanto direttamente interessa il regolamento in esame, la fonte primaria indica come direttiva la "ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei diversi piani di studio e relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali". Funge da cornice la previsione di cui al comma 6 del medesimo articolo, il quale stabilisce che dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

In secondo luogo il regolamento costituisce attuazione di un piano programmatico adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le

conseguenze di carattere finanziario.

Si realizza, così, una sequenza di (legge - atto politico di indirizzo - regolamento) in cui il potere regolamentare risulta conformato non solo dalle disposizioni di legge, ma anche da un atto intermedio, che vale a fissare le linee guida su cui l'esecutivo deve esprimersi, così riducendone la discrezionalità politica e valorizzandone il ruolo tecnico. Ciò è tanto più da apprezzarsi tenendo conto dell'ampio coinvolgimento degli organi istituzionali realizzato, attesa la partecipazione nell'elaborazione del piano programmatico del Ministro dell'economia e delle finanze, della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, idonea ad esprimere un punto di vista unitario, in grado di sintetizzare le posizioni dei diversi livelli di governo della comunità. La stessa predisposizione dello schema di regolamento da parte del Ministero dell'istruzione avviene con l'intervento del Ministro dell'economia e delle finanze e della Conferenza unificata, in simmetria con quanto previsto per l'adozione del piano programmatico.

2. Sul piano dei principi resta da verificare l'ammissibilità e i limiti dell'impiego del regolamento delegato nella materia dell'istruzione scolastica.

Il riparto delle competenze normative in materia di istruzione è definito dal nuovo articolo 117 della Cost. come segue:

- spetta allo Stato la potestà legislativa esclusiva di dettare le "norme generali sull'istruzione" (comma 2, lett. n);

- spetta alla potestà concorrente della Regione la materia "istruzione", salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale (comma 3).

In materia, peraltro, occorre considerare anche l'articolo 117, comma 2 lett. g), che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato il settore "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato", nonché l'articolo 117, comma 2 lett. e) e l'articolo 119 Cost. per i profili di finanza pubblica investiti dalla riforma dell'organizzazione scolastica.

Lo Stato ha la potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva, mentre la Regione ha la potestà regolamentare in ogni altra materia. Aderendo alla tesi prevalente in dottrina, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ritenuto ammissibili i regolamenti delegati in aree che, pur di competenza dello Stato, incrociano profili spettanti alla Regioni. Nella materia dell'istruzione, definire interamente le rispettive sfere di applicazione e il tipo di rapporto tra le "norme generali sull'istruzione" e i "principi fondamentali" in materia di "istruzione" – le prime di competenza esclusiva dello Stato ed i secondi destinati a orientare le Regioni nell'esercizio della relativa potestà concorrente – non è sempre agevole e necessario, nel complesso intrecciarsi in una stessa materia di norme generali, principi fondamentali, leggi regionali e determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche.

In queste condizioni deve prendersi atto che la scelta compiuta dal legislatore non è priva di una base formale, poiché una competenza esclusiva statale sussiste e quindi vi è la possibilità di adottare una normativa secondaria. L'esistenza nell'oggetto astratto del regolamento di un'osmosi tra materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato e materie di competenza concorrente non determina, di per sé, alcuna preclusione. D'altronde il regolamento in questione, proprio in considerazione di tale osmosi, è stato concepito dalla legge e concretamente attuato nel suo iter formativo come ispirato al principio di leale collaborazione con le autonomie locali; in ciò adeguandosi al principio formulato dalla Corte costituzionale secondo cui nel nuovo Titolo V della Carta, per valutare se una normativa statale che occupi spazi spettanti alle Regioni sia invasiva delle attribuzioni regionali o, invece, costituisca applicazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, diviene elemento essenziale la previsione di forme di concertazione fra lo Stato e le Regioni interessate. Si aggiunga che la materia è caratterizzata da un forte tecnicismo, sicché non appare irragionevole l'adozione di uno strumento più duttile qual è appunto quello regolamentare.

Tali considerazioni risultano corroborate dalla sentenza n. 200 del 2009 della Corte costituzionale, la quale, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, ha affermato che:

- «il sistema generale dell'istruzione, per sua stessa natura, riveste carattere nazionale, non essendo ipotizzabile che esso si fondi su una autonoma iniziativa legislativa delle Regioni, limitata solo dall'osservanza dei principi fondamentali fissati dallo Stato, con inevitabili differenziazioni che in nessun caso potrebbero essere giustificabili sul piano della stessa logica. Si tratta, dunque, di conciliare, da un lato, basilari esigenze di "uniformità" di disciplina della materia su tutto il territorio nazionale, e, dall'altro, esigenze autonomistiche che, sul piano locale-territoriale, possono trovare soddisfazione mediante l'esercizio di scelte programmatiche e gestionali rilevanti soltanto nell'ambito del territorio di ciascuna Regione».

- «Con riguardo, invece, alla potestà regolamentare, il legislatore ha fatto espresso riferimento ai regolamenti di delegificazione contemplati nel comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400 del 1998. Sul punto, è bene chiarire che il sesto comma dell'art. 117 Cost., da un lato, autorizza il legislatore statale, come già sottolineato, ad esercitare la potestà regolamentare in tutte le materie di legislazione esclusiva dello Stato; dall'altro, non pone limitazioni, in linea con la sua funzione di norma di riparto delle competenze, in ordine alla tipologia di atto regolamentare emanabile. Ne consegue che risulta conforme al sistema delle fonti la previsione di regolamenti di delegificazione anche in presenza dell'ambito materiale in esame. Deve, anzi, ritenersi che le "norme generali sull'istruzione" - essendo

fonti di regolazione di fattispecie relative alla struttura essenziale del sistema scolastico nazionale si prestano a ricevere "attuazione" anche mediante l'emanazione di atti regolamentari di delegificazione, purché in concreto vengano rispettati il principio di legalità sostanziale e quello di separazione delle competenze »

- «In secondo luogo, la disposizione censurata, contenendo "norme generali regolatrici della materia", cui fa riferimento il citato art. 117, rispetta il richiamato principio di legalità sostanziale. In particolare, a tale proposito, il legislatore - nello stabilire che, mediante lo strumento dei regolamenti di delegificazione, si debba provvedere ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, da intendersi riferito, come già rilevato, alle sole modifiche relative alle caratteristiche generali del sistema nazionale dell'istruzione - ha provveduto ad una predeterminazione contenutistica puntuale dei «criteri» cui deve rigorosamente attenersi il Governo nell'esercizio della potestà regolamentare delegata. La chiara delimitazione dei settori di materia, dei presupposti e delle condizioni cui sono strettamente vincolati ad attenersi i regolamenti in questione consente, pertanto, di ritenere che le disposizioni risultanti dalla concorrenza delle predette fonti, nel loro combinato disposto, possono essere ascritte alla categoria delle norme generali».

3. Ciò posto in termini astratti, il compito della Sezione è di verificare se le concrete disposizioni del regolamento siano rispettose

di tali principi sulle fonti e dei criteri desumibili dalla delega, nonché se siano compatibili con il sistema legislativo dell'istruzione liceale.

Occorre, dunque, preliminarmente definire quest'ultimo.

Il vigente ordinamento scolastico (art. 191 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) prevede tre tipologie di liceo, liceo classico, liceo scientifico e liceo artistico, cui si aggiunge l'istituto magistrale. Questi ultimi due percorsi, attraverso un anno integrativo, consentono l'accesso a tutti i percorsi di laurea. Il liceo linguistico attualmente fa parte del sistema delle scuole non statali ed è tuttora regolato dal decreto ministeriale 31 luglio 1973.

L'esigenza di adeguamento di questo modello ha portato numerose sperimentazioni riconducibili all'autonomia scolastica. Da parte sua il legislatore ha impostato tentativi di riforma dei cicli scolastici e dunque anche del secondo ciclo dell'istruzione, che non hanno dato esito.

Con la legge 28 marzo 2003, n. 53, anche alla luce dei mutamenti intervenuti con la modifica del titolo V della Costituzione e la nuova distribuzione dei poteri in materia di istruzione e formazione tra Stato e Regioni conseguente alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è stata conferita al Governo la delega per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. Il Governo ha esercitato la delega con l'emanazione di appositi decreti legislativi concernenti i diversi settori di intervento, decreti legislativi

che, anch'essi, hanno subito nel tempo modifiche, abrogazioni, sospensioni di esecutività.

Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione e formazione è stato emanato il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 che ha inteso rivisitare il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione poggiandolo sulle due gambe del sistema dei licei e del sistema di istruzione e formazione professionale, definiti, all'articolo 1 "di pari dignità" e accomunati da un unico "profilo educativo, culturale, professionale" declinato in un apposito allegato. Il sistema dei licei risultava formato dai licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, delle scienze umane (ex magistrale), economico e tecnologico (percorsi destinati ad assorbire almeno in parte l'istruzione tecnica e professionale).

Gli ordinamenti previsti nel decreto legislativo n. 226 del 2005 non sono stati ancora sperimentati né, tanto meno, sono entrati in vigore, essendo stato prorogato già dalla precedente legislatura all'anno scolastico 2009 del 2010 l'avvio delle prime classi liceali a seguito dell'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. Il medesimo articolo 13 ha altresì soppresso il liceo economico ed il liceo tecnologico e prospettato il rilancio degli istituti tecnici e professionali.

L'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha, infine, confermato l'esigenza di procedere a una definitiva razionalizzare dei percorsi scolastici vigenti nell'ambito di un complessivo processo di revisione

e sistematizzazione degli ordinamenti (suffragata dalle tesi espresse nel “Quaderno bianco sulla scuola”) che, per quanto concerne il secondo ciclo, investe anche e contestualmente, attraverso specifici regolamenti, i percorsi degli istituti tecnici e degli istituti professionali, attuando la delega che risale appunto ai commi 1 bis e 1 ter del succitato articolo 13. Attraverso l’articolo 37 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, la revisione dell’istruzione secondaria superiore viene definitivamente fissata “a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2010-2011”

E’ condivisibile l’affermazione, contenuta nella relazione illustrativa, secondo la quale il riordino dei licei delineato nello schema di regolamento si colloca nel solco dei precedenti interventi normativi e nel quadro di riferimento incardinando la revisione dei percorsi intorno a quattro punti fondamentali:

- a) riconfermare l’identità e la peculiarità dei licei all’interno del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e di formazione, attraverso la definizione dell’apposito Profilo (allegato A) e delle future “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento declinati secondo conoscenze, abilità e competenze”;
- b) fare acquisire ai giovani, attraverso l’unitarietà del percorso liceale, declinata nei vari percorsi a seconda delle personali inclinazioni, capacità critica e conoscenza approfondita degli specifici settori disciplinari;
- c) superare la frammentazione dei percorsi di studio che emergono

dall'accavallarsi e dal sovrapporsi delle sperimentazioni, delimitando un quadro orario atto all'approfondimento delle discipline e mirato al possesso di una solida cultura declinata, pur in presenza di una forte area comune, che rafforza lo studio della matematica e della lingua straniera, riequilibrando così il tradizionale predominio della componente umanistica classica, a seconda dei percorsi, piuttosto che all'estensione e alla parcellizzazione dei saperi;

d) demandare alle istituzioni scolastiche, attraverso il Piano dell'offerta formativa, la ricerca progettuale e l'elaborazione di specifici progetti culturali che vengono a integrare i requisiti e le indicazioni previsti dallo Stato e a declinarli a seconda delle specificità del territorio, delle esperienze svolte e delle eccellenze presenti al loro interno.

4. Venendo alla verifica del rispetto dei limiti della delega, la Sezione aveva segnalato, con parere interlocutorio reso nell'adunanza del 26 novembre 2009, un punto critico di ordine generale.

La norma di delega concerne espressamente la sola "ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei diversi piani di studio e relativi quadri orari".

Il piano programmatico prescrive che: "I piani di studio relativi al sistema dei licei, di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 saranno riesaminati con l'obiettivo di razionalizzarne l'impianto in termini di massima semplificazione. Andranno in tale contesto definite le discipline ed i

carichi di orario delle singole tipologie in misura non superiore alle 30 ore settimanali”, precisando, quanto all’orario, che “L’orario obbligatorio di lezione nei licei classici, linguistici, scientifici e delle scienze umane sarà pari ad un massimo di 30 ore settimanali, con conseguente revisione dei quadri orario previsti dagli allegati al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226” e che “Per i licei artistici e i licei musicali e coreutica l’orario obbligatorio di lezione sarà di 32 ore settimanali, con conseguente revisione dei quadri orario previsti dagli allegati al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”.

In mancanza di più puntuali indicazioni sul riordino dei licei nella norma di delega e all’interno del piano programmatico il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca era stato invitato a specificare su quale base, letterale, teleologica e sistematica, avesse proceduto a un esercizio ampio della delega e se le finalità di contenimento della spesa e di razionalizzazione delle risorse umane e strumentali giustificassero la revisione ordinamentale operata.

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha risposto con la relazione i cui estremi sono stati indicati in premessa ed a cui si può rinviare, qui segnalando che la ricostruzione operata appare condivisibile nelle sue linee di fondo (anche se appare eccessiva l’enfasi attribuita all’interpretazione offerta dalla Corte costituzionale dell’art. 64, comma quarto, primo capoverso, interpretazione in realtà mirata a chiarire che la materia delegata al regolamento rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, nulla aggiungendo sulla

portata di tale delega)

Peraltro non può non rilevarsi come appaia contraddittorio il peso attribuito al piano di programmazione nella relazione integrativa.

Non vi è dubbio infatti che il regolamento si pone come logico sviluppo del piano, e che questo – nel disegno della norma di delega della potestà regolamentare – giustifichi la genericità dei criteri di delega; ma è altrettanto evidente la carenza del piano, per quanto attiene agli aspetti ordinamentali e didattici dell'istruzione superiore e in particolare liceale.

Ciò pone il delicato problema del ruolo svolto da questo atto nella complessa sequenza in esame. Esso solo in senso tecnico può qualificarsi come "fonte"; ma in realtà è e rimane un atto di indirizzo politico, che, avendo ricevuto l'avallo della Conferenza unificata e delle competenti commissioni parlamentari, è espressione di una convergenza anche a posteriori tra legislatore e Governo sulla strada da seguire nell'attuazione della riforma. Pertanto le sue eventuali carenze in termini di stretta legittimità assumono rilevanza solo nella prospettiva della adeguatezza o meno dei criteri di delega, complessivamente intesi, prospettiva che evidentemente sfugge a questo Consiglio.

Sul piano sostanziale, peraltro, la Sezione ritiene che sussistano validi elementi che possano giustificare l'intervento in esame. Esso, infatti, per quanto incisivo, si muove pur sempre nel quadro della riforma del 2005, come si è avuto modo di chiarire. Appaiono pertanto

corrette le affermazioni in tal senso dell'Amministrazione miranti a fugare le perplessità derivanti da una possibile inversione logica, che si avrebbe configurando il risparmio delle risorse come il fine e il perseguimento dell'interesse dell'istruzione come il mezzo. Difatti, nei suoi chiarimenti il Ministero sostiene che «Ad ulteriore riprova della portata ampia, anzi generale, degli interventi da effettuarsi in attuazione dell'art. 64, comma quarto, della legge n. 133 del 2008 si richiama l'attenzione di codesto Consiglio sui contenuti della relazione tecnica finanziaria allegata al piano programmatico attuativo della menzionata legge, in cui era chiarito che una parte, anche consistente, dei risparmi di spesa derivanti dall'incremento del rapporto alunni/docente nel triennio considerato (per essere precisi l'obiettivo di contenimento degli organici del personale docente è stato quantificato nel triennio 2009/2010 – 2011/2012 in 87.341 posti) doveva derivare dal riassetto dell'impianto dei percorsi liceali disegnato con il d.lgs.vo n. 226 del 2005, ma non ancora attuato al momento in cui è intervenuto il citato art. 64».

In sintesi, quello che emerge come dato fondamentale della riforma è il nesso necessario fra:

- 1) obiettivi di finanza pubblica, revisione organizzativa, revisione ordinamentale e didattica della scuola;
- 2) sviluppo e competitività del sistema nazionale da un lato e miglioramento del livello culturale della popolazione nazionale dall'altro;

3) buon andamento dell'organizzazione amministrativa e standards quantitativi e qualitativi del servizio istruzione.

Insomma il modello razionale dell'azione pubblica è quello che impone il risparmio come l'effetto di una ottimizzazione dei processi di allocazione delle risorse, e non come conseguenza dell'indebolimento del servizio da erogare. In questa prospettiva le scelte riformatrici effettuate dall'Amministrazione non appaiono estranee e tanto meno contrastanti con i criteri della delega, la cui genericità appare riscattata dal quadro normativo complessivo da cui risultano linee sufficientemente dettagliate di intervento.

5. Ciò posto in termini generali, con riferimento alle singole disposizioni la Sezione si sofferma sui punti che non ritiene superati o assorbiti dalla risposta del Ministero.

L'articolo 1 stabilisce che "I licei sono disciplinati dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni e dal presente decreto in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25-giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, tali da conferire efficacia ed efficienza al sistema scolastico", ma poi, contraddittoriamente, l'articolo 16, comma 1 prevede che "All'attuazione del presente decreto si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Ne consegue che il piano programmatico viene richiamato a monte ed a valle, mentre – assumendo che il regolamento costituisca la sua attuazione – la precisazione che lo stesso debba essere attuato in coerenza con il piano programmatico è inutile se non dannosa.

E' quindi condivisibile la riformulazione suggerita dal Ministero del comma 1 dell'art. 16, per la quale “All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

L'articolo 2 stabilisce che “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro”. Invece i successivi articoli, relativi ai singoli licei e con l'eccezione di quello scientifico (articoli 4, 5, 6, 7, 9) stabiliscono che i relativi percorsi sono diretti ad “approfondire conoscenze, abilità e competenze”, mettendo in primo piano un obiettivo formativo che nella disposizione generale

appare in secondo piano, mentre risulta centrale nell'ambito degli istituti tecnici e professionali.

La risposta fornita dal Ministero non persuade, ed appare opportuno quanto meno che, negli articoli riservati ai singoli percorsi liceali dove manca, vi sia un richiamo alle finalità generali dell'istruzione liceale, rispetto a cui l'acquisizione di "conoscenze, abilità e competenze" si pone in chiave strumentale (come, peraltro, lo stesso Ministero riconosce).

L'art. 10, comma 2 prevede che le istituzioni scolastiche costituiscano dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa (lett. a), nonché un comitato scientifico, con una composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità (lett. b). La disposizione suscita perplessità sia con riguardo al rispetto della riserva di legge in materia di organizzazione (con particolare riguardo alla materia dei collegi), essendo estranea all'ambito della delega, sia con riguardo al rispetto dell'autonomia scolastica, apparendo poco convincente la giustificazione fornita dal Ministero, in risposta ai rilievi del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, secondo cui l'istituzione del Comitato scientifico esalti - piuttosto che

comprimere – l'autonomia delle istituzioni e quella dei dipartimenti registri una prassi diffusa.

I chiarimenti forniti non appaiono sufficienti a superare tali perplessità con riguardo all'istituzione del Comitato scientifico.

L'art. 12, comma 1 stabilisce che, al fine di un costante monitoraggio e valutazione dei percorsi liceali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di un apposito Comitato nazionale per l'istruzione liceale, costituito con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del quale fanno parte un rappresentante scelto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, rappresentanti delle scuole, delle università ed esponenti del mondo della cultura, dell'arte e della ricerca. Il Comitato si avvale dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI). Ai componenti del comitato non spettano compensi a qualsiasi titolo dovuti. Il Ministero dell'istruzione non ha chiarito né la compatibilità di tale previsione con l'oggetto della delega, né la sua rispondenza alle esigenze di semplificazione enunciate in detta delega, ribadendo invece la necessità dell'opera di monitoraggio e valutazione, che non era in discussione. Tuttavia il silenzio relativo all'istituzione del Comitato nazionale per l'istruzione liceale parrebbe intendere una rinuncia a tale proposito.

L'art. 13, comma 11 demanda a successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, aventi natura non regolamentare, la definizione:

a) delle indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento declinati secondo conoscenze, abilità e competenze, con riferimento ai profili di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui al presente decreto.

b) l'articolazione delle cattedre per ciascuno dei percorsi liceali di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, in relazione alle classi di concorso del personale docente;

c) gli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione dei percorsi liceali, in relazione alle proposte formulate dal Comitato di cui all'articolo 12, comma 1, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione.

La natura dell'oggetto di disciplina suggerisce l'utilizzo di atti aventi forza normativa, sicché appare opportuno eliminare dal testo della disposizione l'inciso "aventi natura non regolamentare".

La Sezione prende atto che il Ministero ha raccolto tale suggerimento.

Nella presente sede occorre, infine, formulare ulteriori osservazioni, che non potevano trovare spazio nell'interlocutoria.

L'art. 2, comma 3 e l'art. 3 comma 2 impiegano identica espressione

("I percorsi liceali realizzano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei di cui all'allegato A al presente regolamento"), con ciò inducendo nell'interprete incertezze sul senso della ripetizione, che appare preferibile evitare.

L'art. 2, comma 3, ultima parte fa riferimento agli obiettivi specifici di apprendimento "di cui all'articolo 13, comma 9, lett. a)", rinvio da correggere in "di cui all'articolo comma 11, lett. a)".

Gli articoli 5, comma 1 ed 8, comma 1, nell'indicare gli insegnamenti scientifici diversi dalla matematica, utilizzano l'espressione "scienze sperimentali". La definizione è imprecisa, perché il metodo sperimentale è comune ad altre discipline, non aventi carattere strettamente scientifico e, per converso, non è proprio dell'informatica. Appare pertanto preferibile utilizzare un'altra denominazione, quale "altre scienze", oppure "scienze naturali ed informatiche".

L'art. 9, comma 3, relativo al liceo delle scienze umane, presenta un vuoto materiale laddove, subito dopo la seconda virgola, non indica il numero di ore del primo biennio.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Francesco Bellomo

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

IL SEGRETARIO

Massimo Meli



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133."

Parere ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

Repertorio atti n. *35/09* del 29 ottobre 2009

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella odierna seduta del 29 ottobre 2009

VISTO l'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, il quale prevede, in attuazione del Piano programmatico di cui al comma 3, l'emanazione di uno o più regolamenti su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, per il riordino delle norme generali e degli ordinamenti dei licei, che insieme agli istituti tecnici statali ed agli istituti professionali statali, formano il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

VISTO lo schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.", approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 giugno 2009, nel testo pervenuto in data 6 luglio 2009, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diramato alle Regioni ed alle Autonomie locali in data 7 luglio 2009;

CONSIDERATO che, in ragione delle decisioni assunte nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 2 luglio 2009, concernente la temporanea sospensione degli incontri tecnici tra il Governo e le Regioni, è mancato il confronto tecnico sul regolamento in argomento;

CONSIDERATO altresì che, al riguardo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota diramata il 22 luglio 2009 dall'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, ha rappresentato l'urgenza di acquisire sul citato provvedimento, il parere della Conferenza Unificata congiuntamente agli altri schemi di regolamento- riforma degli istituti tecnici e riforma degli istituti professionali-, in ragione della complessità dell'iter di approvazione degli stessi, che rientrano nel complessivo quadro degli interventi relativi al secondo ciclo di istruzione e formazione;

RILEVATO che, l'argomento iscritto alla seduta del 29 luglio 2009 di questa Conferenza, non è stato esaminato;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

REPUBBLICA ITALIANA

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel consegnare un documento (All. 1), parte integrante del presente atto, ha rappresentato che: le Regioni hanno espresso parere negativo a maggioranza, mentre la Regione Lombardia e la Regione Friuli Venezia Giulia hanno espresso parere favorevole con la richiesta che "per quanto riguarda il liceo musicale e coreutico, sia quantificata a livello regionale la previsione di attivare in prima applicazione a livello nazionale 40 sezioni musicali e 10 coreutiche" e la Regioni Veneto e Molise hanno espresso parere favorevole;

RILEVATO che, nella medesima seduta, l'UPI ha espresso parere favorevole al provvedimento in oggetto, consegnando un documento in seduta (All. 2), parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO che il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha richiamato l'attenzione sulla necessità di valutare congiuntamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le richieste emendative formulate dalle Regioni;

RILEVATO che, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha preso atto della posizione delle Regioni, come sopra rappresentata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della posizione delle Province, come rappresentata dal Presidente dell'UPI;

RILEVATO che l'ANCI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nel testo pervenuto in data 6 luglio 2009, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diramato alle Regioni ed alle Autonomie locali in data 7 luglio 2009.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE
On.le Dott. Raffaele Fitto



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
09/091/CI/C9

4 fl. 1
Consegna delle
sedute del
29 ottobre 2009
AS

PARERE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE "REVISIONE DELL'ASSETTO ORDINAMENTALE, ORGANIZZATIVO E DIDATTICO DEI LICEI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 64, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133."

Punto 6) elenco B Conferenza Unificata

La maggioranza delle Regioni esprime parere negativo.

Le Regioni Lombardia e Friuli Venezia Giulia esprimono parere favorevole con la richiesta che, per quanto riguarda il liceo musicale e coreutico, sia quantificata a livello regionale la previsione di attivare in prima applicazione a livello nazionale 40 sezioni musicali e 10 coreutiche.

Le Regioni Veneto e Molise esprimono parere favorevole.

Roma, 29 ottobre 2009



Consegnato nella
scelta del
29 ottobre 2009
BT

**CONFERENZA UNIFICATA DEL 29 OTTOBRE 2009
(PUNTI 4-5 E 6 ELENCO B)**

**NOTA SUGLI SCHEMI DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI
RIORDINO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI, DEGLI ISTITUTI
TECNICI E DEI LICEI**

BT

Da un esame complessivo dei tre schemi di regolamento (Istituti Tecnici, Professionali e Licei) si riscontrano una serie di problematiche e criticità sia sul piano della funzionalità dei percorsi che della loro fruibilità che non ci consentono di coglierne l'assetto complessivo nell'ambito di un disegno educativo unitario (che consenta altresì il raccordo con gli altri canali formativi regionali).

Il quadro normativo non appare infatti chiaro e definito: si ravvisa una eccessiva compressione degli indirizzi degli istituti professionali e il concreto rischio di sovrapposizioni tra istruzione tecnica e professionale. Anche rispetto alla riforma dei Licei, manca l'unitarietà complessiva del nuovo assetto in presenza di un quadro orario molto differenziato (da 27 a 35 ore).

L'attuale offerta formativa degli Istituti professionali di stato non troverebbe una perfetta confluenza nell'Istruzione tecnica e professionale. In ragione della grande articolazione degli indirizzi oggi vigenti, una parte dell'offerta formativa erogata dagli Istituti professionali potrebbe confluire nei tecnici, una parte nei professionali e una parte sembrerebbe destinata a scomparire. Sono infatti attualmente operanti una serie complessa di sperimentazioni e articolazioni di indirizzi che non trovano univoca corrispondenza nelle nuove denominazioni presenti nelle tabelle di confluenza allegate ai regolamenti di riforma dell'istruzione tecnica e professionale.

In questo ambito, non risulta facilmente intellegibile anche il raccordo con gli altri canali formativi di Istruzione e Istruzione e Formazione professionale regionale.

Inoltre l'articolazione oraria, che è sostanzialmente analoga tra gli istituti professionali e quelli tecnici, appare troppo sbilanciata per i professionali verso una formazione di carattere generale che rischia di comprometterne la loro caratteristica fondamentale di promozione della scolarizzazione secondaria di una larga fascia di utenza. E questo è tanto più vero in quanto si rinvia a un successivo decreto la definizione degli obiettivi di apprendimento.

Quanto all'articolazione modulare del percorso dei professionali, composta da due bienni e un successivo anno (2+2+1) pone problemi rispetto alle prospettive di uscita e non risulta coerente al fine del passaggio tra i sistemi Ip e Ifp (l'istruzione e formazione professionale regionale prevede un'uscita con qualifica al terzo anno e il diploma al quarto anno).

L'incertezza di questo quadro normativo e le incongruenze brevemente sintetizzate, si ripercuotono inevitabilmente sulle Province che, come è noto, hanno il compito operare il dimensionamento e di programmare l'offerta



formativa del territorio attraverso la razionalizzazione della rete scolastica adeguandosi ai nuovi regolamenti per rendere compiutamente operativo il nuovo assetto e garantire la piena fruibilità della nuova offerta formativa.

Le Province rilevano inoltre l'esigenza di garantire maggiormente le vocazioni formative dei territori che spesso sono tipiche della tradizione italiana e del made in Italy, che non possono essere garantite unicamente dalla formazione professionale di competenza regionale, ma anche dal canale dell'Istruzione tecnica e professionale. In questo senso dovrebbe essere maggiormente riconosciuto il ruolo degli enti locali nella definizione dell'offerta formativa aggiuntiva in modo tale da valorizzare maggiormente il legame col territorio (di cui all'art.5, comma 3. lett.a). Invece, così come definito dall'art.8 comma 3 lett.b., nel rinviare a successivo regolamento la definizione di discipline aggiuntive a quelle degli allegati, non consente nel momento del passaggio da un ordinamento all'altro di realizzare questo legame coi territori).

Chiediamo infine, per quanto concerne la decorrenza dei tre regolamenti, che il nuovo ordinamento investa unicamente le classi del primo anno funzionanti a partire dall'anno scolastico 2010-2011 (così come previsto per gli istituti professionali).

Rileviamo conseguentemente che, malgrado i regolamenti si pongano gli obiettivi di migliorare il livello di apprendimento e di razionalizzare le risorse, in realtà la riforma degli ordinamenti non è priva di impatto economico per le Province che sono tenute ad assicurare le condizioni strutturali per l'adeguamento del sistema.



Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (Atto n. 132).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (atto n. 132); considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti - di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 -, è stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria, della Cabina di regia sui nuovi licei e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009; preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009; tenuto conto del parere del Consiglio di Stato espresso in data 13 gennaio 2010 e pervenuto il 15 gennaio 2010; rilevata, in particolare, l'opportunità di prevedere una specifica disciplina normativa in materia di governo delle istituzioni scolastiche, tenendo conto a tale proposito del citato parere del Consiglio di Stato, assicurando comunque la *governance* delle scuole sulla base di un'organizzazione per dipartimenti e comitati; premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall'apprendistato fino al terzo livello (dottorati); considerato che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo; apprezzato il richiamo all'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) si ritiene necessario prevedere l'avvio della riforma a partire dal primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno, come attualmente previsto;
- 2) appare, altresì, necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;
- 3) si considera necessario svolgere un'accurata verifica dei quadri orari allegati

e una migliore scansione dei due bienni, al fine di contemperare obbligo di istruzione, diritto-dovere all'istruzione, possibile reversibilità delle scelte compiute dagli studenti ai fini del successo formativo. In particolare, occorre valutare l'opportunità di introdurre le scienze naturali nel primo biennio di tutti i licei e di rafforzare ulteriormente, ove necessario, la matematica e la lingua straniera con la necessaria caratterizzazione data dalle materie di indirizzo;

- 4) si ritiene altresì necessario, rispetto all'articolazione dei quadri orari e dei profili in uscita, delineare con maggiore nettezza il percorso di studi del liceo delle scienze umane, inclusa la relativa opzione economico-sociale - la cui attivazione è definita nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa - con riferimento alle discipline caratterizzanti e ad un necessario rafforzamento dell'area giuridica ed economica;
- 5) con riferimento al liceo scientifico, l'opzione scientifico-tecnologica - la cui attivazione è definita nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa -, così come formulata, anche dal punto di vista nominale, sembra per molti aspetti sovrapponibile all'analoga offerta formativa dell'istruzione tecnica; si reputa pertanto necessario modificarne la denominazione in opzione scientifico-informatica, tenendo conto delle sperimentazioni del PNI, pur con i necessari aggiornamenti;
- 6) risulta altresì necessario procedere ad una ricognizione puntuale del rapporto tra profili e quadri orari, per verificarne la congruenza, anche a seguito delle verifiche di cui alle condizioni numeri 3 e 4 del presente parere;
- 7) si rende necessario inoltre rafforzare, per quanto riguarda il liceo musicale e coreutico, il monte ore destinato alle discipline storiche di indirizzo, quali storia della musica e storia della danza, al fine di meglio garantire una solida preparazione culturale;
- 8) sempre con riferimento al liceo musicale e coreutico, nelle more del processo di attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e del riordino del settore, appare necessario privilegiare la scelta di attivazione delle sezioni previste dall'articolo 13, comma 6, dello schema di decreto attraverso lo strumento della convenzione tra licei ed istituzioni dell'Afam consentito dall'articolo 2, comma 8, lettera g), della medesima legge n. 508 del 1999; ciò, al fine di tutelare la tradizione di eccellenza degli studi musicali e coreutici, integrandola con la tradizione liceale, e di tutelare la possibilità di accesso all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- 9) si ritiene inoltre necessario verificare la possibilità di superare, senza oneri aggiuntivi, il limite posto di 40 sezioni musicali e 10 sezioni coreutiche;
- 10) con riferimento al liceo artistico, si ritiene necessario separare i sub-indirizzi attualmente raggruppati negli indirizzi: arti figurative; architettura e ambiente; design; audiovisivo e multimediale; grafica; scenografia, anche al fine di preservare i passaggi tra vecchio e nuovo ordinamento e alla luce della trasformazione degli istituti d'arte in licei artistici, e tenendo conto dell'esigenza ordinamentale di riconoscere per gli istituti d'arte la possibilità di confluenza negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato;
- 11) all'articolo 3, comma 3, appare necessario prevedere la disciplina delle sezioni liceali a indirizzo sportivo;
- 12) si ritiene infine necessario modulare la tabella di confluenza di cui all'allegato I, in modo da chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti;
- e con le seguenti osservazioni:*
- a) all'articolo 10, comma 6, si ritiene opportuno utilizzare l'espressione «diploma di laurea conseguito in uno Stato dell'Unione europea» invece che «titolo di laurea comunitario»;
- b) all'articolo 11, comma 1, sarebbe inoltre opportuno sostituire le parole «dal

regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge» con le parole «dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»;

c) all'articolo 13, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di chiarire gli eventuali termini per la presentazione di proposte alternative e le modalità di eventuale formalizzazione delle stesse, ove accolte, rispetto al quadro di corrispondenza di cui all'allegato L;

d) al comma 10 del medesimo articolo 13, si ritiene opportuno esplicitare inoltre a chi fa capo l'emanazione del decreto ministeriale previsto;

e) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

f) si valuti l'opportunità di consentire l'utilizzo della quota dell'autonomia nei limiti dell'organico assegnato a livello regionale e altresì di definire il concetto di flessibilità in modo distinto da quello dell'autonomia, per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche ai fini di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio;

g) considerato, inoltre, che l'articolo 64, comma 4, del già citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede anche, nell'ambito della complessiva revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, e che l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) stabilisce che con regolamento del Ministro della pubblica istruzione sia definita una nuova disciplina dei requisiti e delle modalità di formazione degli insegnanti, e che tali argomenti si correlano con la revisione dell'assetto dell'istruzione secondaria superiore, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una fase transitoria che comporti la confluenza degli insegnamenti previsti nei nuovi indirizzi di studio, opportunamente raggruppati funzionalmente, nelle vigenti classi di concorso, anche allo scopo di assicurare la perfetta corrispondenza alle nuove classi di concorso dei nuovi percorsi formativi magistrali, per garantire la regolare formazione degli organici, nonché la puntuale attuazione delle operazioni di mobilità e di reclutamento del personale, tenendo altresì in debito conto i principi che informano l'operazione di razionalizzazione delle classi di concorso attuali con lo specifico regolamento previsto dall'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

h) si proceda infine alla corretta indicazione dei seguenti riferimenti normativi e riferimenti interni:

- 1) all'articolo 2, comma 3, il riferimento corretto è all'articolo 13, comma 11, lettera a), e non all'articolo 13, comma 9, lettera a);
- 2) all'articolo 12, comma 2, il riferimento corretto è alle indicazioni relative agli obiettivi di apprendimento di cui all'articolo 13, comma 11, lettera a) e non al comma 10 del medesimo articolo;
- 3) al comma 6 dell'articolo 13 il riferimento corretto è al «decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154» e non al «decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 186»;
- 4) al comma 9 dell'articolo 13, il riferimento corretto è alla «legge 20 maggio 1982, n. 270» e non alla «legge 20 maggio 1981, n. 270».

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei.

Atto n. 132.

(Rilievi alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, rinviato nella seduta del 19 novembre 2009.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che, in data 15 gennaio 2010, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso i pareri espressi dal Consiglio di Stato sugli schemi dei regolamenti concernenti la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, norme sul riordino degli istituti tecnici, nonché norme sul riordino degli istituti professionali e che, pertanto, la Commissione può ora concludere l'esame dei provvedimenti, il cui seguito era stato a suo tempo rinviato.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e tenendo conto di quanto evidenziato nel parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in esame, formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

i dati posti a base delle quantificazioni indicate nella relazione tecnica, seppure riferiti all'anno scolastico 2008/2009 in luogo dell'anno scolastico 2009/2010, scontano gli effetti delle misure previste a legislazione vigente e in particolare le norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Ai fini dell'aggiornamento dei dati all'anno scolastico 2009/2010, si provvederà nell'immediato all'avvio dell'attività di monitoraggio e verifica del processo attuativo della riforma di cui al comma 7 dell'articolo 64 sopra citato, allo scopo di adottare interventi correttivi in caso di scostamenti rispetto alle previsioni;

ai fini di garantire il conseguimento dei risparmi connessi alle riduzioni di personale, sono previste specifiche misure finalizzate al riassorbimento degli esuberi, in modo tale da non superare nel triennio 2009-2011 il numero degli esuberi riscontrato nell'anno scolastico 2008/2009. Inoltre, con riferimento alle immissioni in ruolo, per motivi prudenziali si è proceduto all'autorizzazione di assunzioni di personale docente (8.000 unità) ed ATA (8.000 unità), per l'anno scolastico 2009/2010, in misura inferiore rispetto ai posti vacanti stimati sulla base delle modifiche ordinamentali in corso di attuazione;

Pag. 76

la costituzione dei Comitati scientifici, di cui all'articolo 10 e del Comitato nazionale per l'istruzione liceale, di cui all'articolo 12, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica;

alle attività formative e di aggiornamento si farà fronte con le risorse stanziare a legislazione vigente dalla legge n. 440 del 1997; tali attività coinvolgerebbe peraltro un numero di docenti ricompreso tra 9.000 e 12.000 unità;

le eventuali esigenze di carattere logistico connesse alla riorganizzazione delle sedi esulano dalle disposizioni del presente schema di regolamento e potranno trovare una più adeguata definizione mediante l'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle

risorse umane della scuola:

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 10, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «senza nuovi e maggiori oneri» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;

all'articolo 10, comma 2, lettera b), sostituire le parole: «senza nuovi e maggiori oneri» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;

all'articolo 16, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del relatore.

Maino MARCHI (PD), nel formulare alcune considerazioni di carattere generale sugli atti del Governo n. 132, n. 133 e n. 134, sulle cui implicazioni finanziarie la Commissione è chiamata oggi a esprimere rilievi, osserva che detti schemi di regolamento nel loro complesso prevedono una radicale revisione dell'ordinamento della scuola secondaria, che certamente non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, pertanto, non presentano rilevanti profili problematici con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione bilancio. Rileva, peraltro, che l'intera riforma avviata dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, essendo essenzialmente volta a conseguire risparmi di spesa, prevede una generale riduzione del numero dei docenti, del numero di ore di lezione e delle attività, determinando un rilevante impoverimento dell'offerta formativa. Tale disegno di riforma si muove, quindi, a suo avviso, in assoluta controtendenza rispetto alle esigenze del Paese, dal momento che, per una stabile ripresa economica al termine della crisi finanziaria ed economica, si rendono necessari rilevanti investimenti in materia di conoscenza ed innovazione.

Per quanto attiene, più specificamente, ai profili di copertura finanziaria dello schema di regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ritiene necessario un chiarimento con riferimento agli effetti di risparmio derivanti dall'articolo 13, comma 1, dello schema, il quale prevede che, a partire dalle prime e dalle seconde classi funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011, tutti i percorsi liceali confluiscono nei nuovi licei secondo quanto previsto nella tabella allegata allo schema, ferma restando la prosecuzione ad esaurimento dei percorsi dell'ultimo triennio in atto sino all'anno scolastico 2009-2010. Al riguardo, segnala infatti che il ministro Gelmini ha più volte espresso la volontà di applicare la riforma solamente al primo anno della scuola secondaria e non al biennio già iniziato, come previsto dall'articolo 13, comma 1, dello schema, ma che tale ipotesi - più volte illustrata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - sembra determinare una

Pag. 77

rilevante riduzione degli effetti di risparmio derivanti dal provvedimento. Ritiene, pertanto, necessario che il rappresentante del Governo, stante l'unitarietà dell'Esecutivo, fornisca chiarimenti in ordine agli effetti finanziari delle modifiche anticipate dal ministro Gelmini.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, pur comprendendo il significato politico delle osservazioni dell'onorevole Marchi, evidenzia che le valutazioni sulla copertura finanziaria dello schema di regolamento in esame non possono che riferirsi al testo trasmesso al Parlamento, non essendo possibile tenere conto di possibili futuri adattamenti della disciplina ivi prevista.

Maino MARCHI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legislatura 16° - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 163 del 27/01/2010

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 132

"La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

giudica favorevolmente il riordino, volto a rendere operativo il percorso di riforma da tempo avviato, anche a seguito delle intervenute modifiche costituzionali, concentrando le risorse più sulla qualità che sulla quantità.

Manifesta in particolare una valutazione positiva su:

la riduzione delle sperimentazioni, pur invitando il Governo a non disperdere le esperienze migliori nate per rendere più funzionale l'offerta di formazione in assenza di interventi strutturali. In tal senso, condivide l'istituzione di una quota di flessibilità, che consentirà alle singole scuole di personalizzare i percorsi rispetto alle esigenze dell'utenza e del territorio;

la riduzione dei carichi orari, al fine di consentire tempi più distesi agli alunni. In quest'ottica, condivide la scelta di rinunciare ad alcune discipline che erano state introdotte negli ordinamenti con talune sperimentazioni, come ad esempio diritto ed economia. Pur nella consapevolezza che si tratta di materie di grande importanza, soprattutto per l'educazione alla legalità e per il contrasto di fenomeni di devianza, ritiene infatti che l'istruzione liceale debba tendere all'acquisizione di una formazione critica i cui contenuti saranno approfonditi nel successivo percorso universitario. Diverso è invece il caso, affrontato nella sede di merito, di alcuni indirizzi degli istituti tecnici, dove le predette discipline trovano più idonea collocazione, stante il carattere più professionalizzante dell'istruzione ivi impartita. Non va del resto dimenticata la summenzionata quota di flessibilità delle scuole che consentirà un ampliamento dell'offerta formativa in tal senso, dove ritenuto utile e possibile. Deve comunque restare ferma la possibilità di mantenere tali insegnamenti nelle scuole delle regioni e province autonome che già li prevedevano;

l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.

Esprime pertanto un parere favorevole a condizione che il riordino si applichi solo alle classi prime, per garantire la necessaria continuità didattica e gradualità, e con le seguenti osservazioni:

- a) si raccomanda di rafforzare la didattica laboratoriale e l'uso dei laboratori con particolare riguardo alle discipline scientifiche;
- b) si sollecita un adeguato piano di formazione, aggiornamento e riqualificazione dei docenti che accompagni l'entrata in vigore del riordino;
- c) si invita a valutare la fattibilità di introdurre l'organico pluriennale funzionale di istituto, che consenta di far fronte anche alle supplenze brevi e garantisca stabilità;
- d) si ritiene necessario garantire condizioni di efficace passaggio da un segmento formativo all'altro;

- e) si raccomanda di porre contestualmente mano alla riforma degli organi collegiali, onde evitare il rischio di sovrapposizioni anche a seguito di alcuni interventi disposti dal riordino in esame come ad esempio l'introduzione dei dipartimenti e dei consigli scientifici;
- f) come richiesto dal Consiglio di Stato, si reputa doveroso: richiamare le "conoscenze, abilità e competenze" fra le finalità primarie dell'istruzione liceale; prevedere regolamenti per l'attuazione dell'articolo 13, comma 11, anziché atti di natura non regolamentare; eliminare la ripetizione fra l'articolo 2, comma 3, e l'articolo 3, comma 2; correggere il riferimento normativo contenuto all'articolo 2, comma 3; chiarire l'incerta formulazione di "scienze sperimentali" riferita al liceo sia classico che scientifico;
- g) si suggerisce di ampliare il novero delle discipline attivabili sulla base del Piano dell'offerta formativa, di cui all'allegato H;
- h) si invita a valutare l'opportunità di rivedere il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo di istruzione e formazione nel sistema dei licei, di cui all'allegato A, al fine di meglio definire il profilo comune e quello dei singoli percorsi, anche alla luce delle eventuali modifiche apportate ai quadri orari;
- i) con riferimento alle indicazioni nazionali, si invita a valutare l'opportunità di comprendere al loro interno solo i contenuti generali delle singole discipline, rinviando ad atti di natura non regolamentare elementi di maggiore dettaglio, onde garantire la necessaria flessibilità ed evitarne una precoce obsolescenza. Si suggerisce altresì di armonizzare le indicazioni nazionali dei diversi cicli scolastici, assicurando il necessario raccordo;
- j) si auspica un maggiore raccordo con l'università;
- k) con riferimento ai singoli indirizzi:

1. liceo artistico – Si ritiene discutibile la confluenza forzata in essi di tutti gli istituti d'arte, i quali solo in parte sono assimilabili all'istruzione liceale, mentre in altra parte afferiscono più propriamente all'istruzione professionale. Si suggerisce quindi di conferire l'opzione agli istituti stessi. Si invita altresì a valutare l'opportunità di assicurare una maggiore articolazione di indirizzi, affidando peraltro al Piano dell'offerta formativa il compito di preservare le specificità dei singoli istituti.

2. liceo classico – Si esprime apprezzamento per l'insegnamento di una lingua straniera per 5 anni. Si auspica che attraverso la quota di flessibilità si possa recuperare quell'ora settimanale in più di "matematica con elementi di informatica" che consentirebbe di riconfigurare il quadro orario di un'ottima sperimentazione quale il PNI. Si raccomanda altresì di non ridurre i quadri orari delle discipline umanistiche.

3. liceo linguistico – Si manifesta condivisione per l'uscita di tale indirizzo da una sperimentazione ormai quasi quarantennale e per la sua messa ad ordinamento nel sistema scolastico statale, con pari dignità rispetto agli altri licei. Si condivide altresì l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera al terzo anno e di un'altra dal quarto anno. Si manifestano invece perplessità sulla permanenza dell'insegnamento del latino in tale contesto, sia pure solo al biennio.

4. liceo scientifico

§ *Opzione di base.* Si lamenta una scarsa identità, dovuta all'irrisolto rapporto fra discipline umanistiche e scientifiche, confermato da una sostanziale parità di tetti orari.

§ *Opzione scientifico-tecnologica.* Si tratta dell'opzione destinata a raccogliere la domanda di offerta formativa che attualmente viene soddisfatta dai licei scientifico-tecnologici presso gli istituti tecnici. Al riguardo, nel condividere senz'altro la scelta di inserire tale segmento nell'istruzione liceale, si invita a valutare l'opportunità di modificarne la denominazione, onde evitare sovrapposizioni con l'istruzione tecnica. Si ravvisa peraltro criticamente la totale assenza di ore di laboratorio e il mancato ricorso ai docenti tecnico-pratici e si sollecita quindi un riequilibrio in questo senso, eventualmente anche nell'ambito del Piano dell'offerta formativa.

5. liceo delle scienze umane

· *Opzione di base.* Si tratta dell'opzione che riorganizza il liceo socio-psico-pedagogico, già erede dell'ex istituto magistrale. Si esprime dissenso per l'assenza nel primo biennio delle scienze umane (psicologia, sociologia, pedagogia), che determina la mancanza di specificità dell'indirizzo. Analogamente, si esprime perplessità per la compressione delle

discipline caratterizzanti nel successivo triennio. Inoltre, si lamenta un'eccessiva frammentazione disciplinare, che vede la presenza di materie come il latino o la seconda lingua straniera, il cui quadro orario potrebbe essere più utilmente dedicato a rafforzare le discipline caratterizzanti. Anche in questo caso, si sollecita quindi un riequilibrio nel senso indicato.

· *Opzione economico-sociale.* Si tratta dell'opzione che riorganizza il liceo delle scienze sociali. Si esprime una valutazione favorevole, invitando eventualmente a ridurre anche in questo caso la frammentazione disciplinare (eliminando ad esempio la seconda lingua straniera) per incrementare ulteriormente le scienze sociali (sociologia, antropologia).

6. *liceo musicale e coreutico* – Si esprime una valutazione convintamente favorevole a questa innovazione, auspicando peraltro il rafforzamento della specificità del nuovo indirizzo. Come prevede la legge n. 508 del 1999, dopo la riforma dovrebbe infatti essere superata la doppia scolarità (Scuola-Conservatorio/Accademia di danza) in favore di un percorso verticale unico (scuola primaria - scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale e coreutico - liceo musicale e coreutico - Conservatorio o Accademia di danza). In tale prospettiva, occorrono i seguenti correttivi:

§ *Sezione musicale.* Occorre introdurre precise competenze in entrata (corrispondenti a quelle in uscita della scuola media di indirizzo) e in uscita (corrispondenti a quelle in entrata per i Conservatori, correlate all'interpretazione di composizioni di media difficoltà). Conseguentemente, occorre introdurre l'accesso a numero programmato, che non si risolva tuttavia in una mera prova attitudinale, ma in un esame che attesti il possesso di precise competenze. Occorrono altresì precisi requisiti per l'insegnamento (diploma accademico di II livello e abilitazione specifica di strumento). Si esprime quindi una valutazione contraria al comma 9 dell'articolo 13 e si invita ad inserire il riferimento all'AFAM all'articolo 12. Si ritiene infine indispensabile specificare il carattere individuale della lezione di strumento, nonché prevedere l'insegnamento distinto di uno strumento principale e di uno strumento complementare, come attualmente avviene nei Conservatori.

§ *Sezione coreutica.* Analogamente al liceo musicale, occorre prevedere specifiche competenze per i docenti (diploma accademico di II livello) e l'accesso a numero programmato. Si ritiene altresì indispensabile rafforzare le ore di tecnica della danza (che attualmente diminuiscono con l'aumento di difficoltà del programma) e di storia della danza, introducendo inoltre storia della musica. Si suggerisce poi di distinguere la disciplina quinquennale "laboratorio coreutico" in "laboratorio coreutico" al biennio e "laboratorio coreografico" al triennio. Infine, occorre una buona scuola media a indirizzo coreutico, simile a quella ad indirizzo musicale, che garantisca una preparazione aderente ai programmi degli attuali primi tre anni dell'Accademia di danza.

Si segnala infine la necessità di specificare correttamente il numero complessivo di ore riguardanti ciascuna sezione, in quanto quello riportato nell'Allegato E sembrerebbe riferirsi alla somma di ambedue gli indirizzi e non invece al singolo percorso musicale o coreutico."